



REGIONE
LAZIO



Gruppo di Azione Locale

VETTE REATINE

(Approvato con Delibera del CDA del GAL Vette Reatine n. 5 del 10/01/2020)

BANDO PUBBLICO

MISURA 19.

Sostegno allo sviluppo locale LEADER

SOTTOMISURA 19.2

Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP

TIPOLOGIA DI INTERVENTO - OPERAZIONE 19.2.1 4.2.3

***“ Investimenti nelle imprese agroalimentari per la produzione e
l'approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili”
(art. 17 del Regolamento (UE) N. 1305/2013)***

INDICE

Articolo 1 –	Definizioni e riferimenti normativi
Articolo 2 –	Obiettivi e finalità dell'operazione
Articolo 3 –	Ambito territoriale di intervento
Articolo 4 –	Soggetti beneficiari
Articolo 5 –	Tipologie di intervento e Spese ammissibili. Decorrenza delle spese
Articolo 6 –	Agevolazioni previste
Articolo 7 –	Requisiti e condizioni di ammissibilità. Obblighi ed Impegni
Articolo 8 –	Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno
Articolo 9 –	Termini e Modalità per la presentazione della domanda di sostegno
Articolo 10 –	Criteri di selezione e modalità per la predisposizione delle graduatorie
Articolo 11 –	Dotazione finanziaria del bando
Articolo 12 –	Controlli amministrativi sulle domande di sostegno
Articolo 13 –	Provvedimenti di concessione
Articolo 14 –	Tempi di realizzazione delle operazioni ed eventuale disciplina delle proroghe
Articolo 15 –	Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali
Articolo 16 –	Varianti e adeguamenti tecnici
Articolo 17 –	Presentazione delle domande di pagamento
Articolo 18 –	Controlli amministrativi sulle domande di pagamento
Articolo 19 –	Obblighi in materia di informazione e pubblicità
Articolo 20 –	Controlli <i>in loco</i>
Articolo 21 –	Controlli e applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche e sanzioni
Articolo 22 –	Stabilità delle operazioni
Articolo 23 –	Controlli <i>ex post</i>
Articolo 24 –	Altre disposizioni
Articolo 25 –	Disposizioni generali
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)	

Premessa

Il presente Bando Pubblico attiva, nell'ambito di quanto previsto dal Piano di Sviluppo Locale VETTE REATINE (approvato dalla Regione Lazio con Det. G13841 del 31/10/2018, pubblicata sul BURL n. 93, S.O n.1 del 15/11/2018) la Misura 19. "Sostegno allo sviluppo locale LEADER", Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP",

Tipologia di Intervento - Operazione 19.2.1 4.2.3

"Investimenti nelle imprese agroalimentari per la produzione e l'approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili"

ARTICOLO 1

Definizioni e riferimenti normativi

Agli effetti delle presenti disposizioni si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, all'art. 2 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e quelle pertinenti di cui all'art. 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Rimane fermo che è di applicazione ogni altra norma e disposizione vigente in materia.

ARTICOLO 2

Obiettivi e finalità dell'operazione

La misura ha la finalità di favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia.

Tale operazione introduce un regime di sostegno per le imprese agroalimentari che realizzano nella Regione Lazio investimenti materiali e/o immateriali per la trasformazione, la trasformazione e commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui allegato I del Trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca, *finalizzati* all'approvvigionamento e all'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell'Allegato I.

I settori produttivi per i quali sono previsti gli investimenti sono:

Ortofrutticolo

Vitivinicolo

Lattiero/Caseario

Carne

Olivicolo

Ovicaprino

Cerealicolo

Florovivaistico

Gli investimenti programmati dovranno essere coerenti e perseguire le seguenti *priorità* dello sviluppo rurale, ed in particolare:

Codice Priorità	Priorità	Codice Focus	Focus	DIRETTA
P5	Incentivare l'uso efficiente delle risorse ed il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	5.C	favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia	X

I fabbisogni associati sono i seguenti:

F.9 Incentivare gli investimenti a supporto della competitività e innovazione

F.18 Miglioramento dell'integrazione e dell'efficienza di filiera

F.32 Promuovere l'adozione di tecniche e processi ad elevata efficienza energetica nelle aziende agricole e nell'agro-industria

ARTICOLO 3

Ambito territoriale d'intervento

L'operazione si applica in tutto il territorio del Gruppo di Azione Locale VETTE REATINE che interessa i comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoto, Borbona, Cantalice, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Colli sul Velino, Contigliano, Greccio, Labro, Leonessa, Micigliano, Morro Reatino, Poggio Bustone, Posta e Rivodutri.

Gli investimenti dovranno essere in ogni caso ubicati su detto territorio.

Per il rispetto di detta condizione, nel caso di trasformazione, trasformazione e commercializzazione attuata da azienda agricola si fa riferimento all'ubicazione del centro aziendale che è da intendersi il luogo dove ricade la maggior parte della superficie delle strutture operative. In assenza di strutture operative si fa riferimento alla maggior parte della SAU aziendale (>50%).

Nel caso di investimenti che riguardano strutture operative/impianti destinati alla trasformazione, trasformazione e commercializzazione attuati da imprese agroindustriali, da cooperative, è necessario che gli stessi ricadano nel territorio del GAL.

ARTICOLO 4

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente Bando i seguenti soggetti:

- Le imprese agroindustriali, le imprese agricole singole o associate e le società cooperative che svolgono attività di trasformazione, di trasformazione e commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato - esclusi i prodotti della pesca, così distinte:
 - a) **Microimprese, piccole e medie imprese**, definite dall'allegato 1 del Regolamento (UE) N. 702/2014 come le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro

Nel caso di imprese agricole singole o associate per accedere ai benefici previsti dal presente bando i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 (agricoltore attivo). Per la definizione della figura di "agricoltore attivo" si fa riferimento ai decreti ministeriali attuativi del primo pilastro della Politica Agricola Comune (PAC) e delle relative circolari esplicative emanate dall'AGEA Coordinamento. Tale status deve essere riportato e validato nel fascicolo unico aziendale.

Il prodotto finale può non ricadere nell'allegato I del Trattato. Qualora ricorra tale fattispecie saranno introdotte le limitazioni previste dal quadro normativo di riferimento (aiuto in *de minimis*).

Si precisa che:

- per trasformazione di prodotti agricoli si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- per commercializzazione di un prodotto agricolo si intende: la detenzione o l'esposizione ai fini della vendita, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo;
- per sviluppo dei prodotti agricoli si intende l'introduzione di tecnologie e procedure tese a sviluppare prodotti nuovi o di qualità superiore, ad aprire nuovi mercati soprattutto nel contesto della filiera corta;
- gli investimenti relativi alla commercializzazione dei prodotti in uscita sono ammissibili purché tale attività sia correlata alla trasformazione dei prodotti agricoli in entrata di cui all'Allegato I del Trattato;
- non è ammissibile la sola vendita al dettaglio se non collegata alle attività di trasformazione svolte dall'impresa.

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Qualora i beneficiari siano anche produttori della materia prima agricola, questa deve rappresentare un quantitativo inferiore al 40% rispetto al totale della materia prima trasformata, trasformata e commercializzata.

Ai fini dell'ammissibilità al regime di aiuto attivato con il presente Bando la trasformazione e commercializzazione deve riguardare, sia in entrata (prodotto da trasformare) sia in uscita (prodotto trasformato), i prodotti agricoli ricompresi nell'Allegato I del Trattato UE.

Nel caso in cui il prodotto in uscita (prodotto trasformato) non sia ricompreso nell'Allegato I del Trattato UE il finanziamento, come specificato al successivo articolo 6, è concesso in regime di "*de minimis*" (Reg. UE 1407/2013).

Per un'identificazione puntuale dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato UE, laddove non direttamente desumibile da detto Allegato, ci si avvale della classificazione utilizzata per la Tariffa doganale d'uso integrata (TARIC) raggiungibile al seguente indirizzo <https://aidaonline7.agenziaadogane.it/nsitaricinernet/TaricServlet> ed alla Nomenclatura tariffaria e statistica [regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987] e relative **“Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea”** [G.U. C76 dell'Unione Europea comunicazioni e informazioni 04/03/2015]. Detti riferimenti possono essere utilizzati quali strumenti per l'individuazione/classificazione dei prodotti agricoli nell'ambito dei capitoli, voci e sottovoci dell'universo dei prodotti di cui all'Allegato I del Trattato. Qualora necessario suddetti strumenti, possono essere utilizzati anche in maniera complementare

ARTICOLO 5

Tipologia di intervento e spese ammissibili. Decorrenza delle spese

Tipologie di intervento ammissibili

Sono ritenuti ammissibili interventi per investimenti materiali e/o immateriali che riguardino almeno uno degli aspetti seguenti:

- realizzazione di digestori (assimilati a contenitori dove si svolge il processo biochimico che produce biogas) inferiore ad 1 MW di potenza per la raccolta di sottoprodotti agroalimentari o deiezioni animali;
- acquisto e installazione di gruppi elettrogeni specifici per produrre energia dalla combustione del biogas;
- acquisto e installazione impianti collegamento per mettere in rete l'energia prodotta;
- realizzazione e/o posa in opera di vasche di raccolta del digestato per il trattamento di separazione solido/liquido;
- acquisto e installazione, per la sola finalità di autoconsumo, di impianti per il recupero e la distribuzione di energia termica all'interno dell'unità produttiva oggetto dell'investimento, ovvero per il recupero del calore prodotto da impianti produttivi.

Spese ammissibili

Nell'ambito delle tipologie di intervento suddette sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali quali:

A. Costruzione o miglioramento di beni immobili (costruzione e ristrutturazione di beni immobili e relativa impiantistica);

B. Acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature;

C. Investimenti immateriali, connessi agli investimenti materiali di cui sopra, quali:

1. acquisizione o sviluppo di programmi informatici (acquisto di software dedicati ai processi produttivi di trasformazione, commercializzazione dei prodotti);
2. acquisizione di brevetti e licenze;

D. Spese generali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui alle precedenti lettere A) e B) nei limiti massimi del 12% della spesa sostenuta ammissibile e comunque nel rispetto dei massimali stabiliti nella Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020” – Capitolo 5 “Spese generali” - disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Procedure attuative”. Per il calcolo del massimale relativo alle spese generali di ciascuna operazione/progetto deve essere utilizzato il foglio di calcolo approvato con la Determinazione n. G07300 del 27 giugno 2016 pubblicata sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Sistema informativo”.

La somma degli importi relativi alle spese generali di cui alla lettera D) e delle spese per la realizzazione degli investimenti immateriali di cui alle lettere C) non possono superare, nel loro complesso, il 20% della spesa totale ammessa per la realizzazione degli investimenti materiali di cui alle lettere A) e B).

In ogni caso la spesa ammessa per la voce relativa ad “acquisto di brevetti e licenze” di cui alla precedente lettera C(2) non può essere superiore al 10% degli investimenti materiali di cui alle lettere A) e B).

In ogni caso, la somma degli importi relativi alle spese per investimenti materiali di cui alle precedenti lettere A) e B), dovrà essere almeno pari all’80% dell’ammontare complessivo delle spese ammesse.

Spese generali

Sono ritenute ammissibili le “spese generali” (art. 45(2) reg UE n. 1305/2013) collegate alle spese per gli investimenti (interventi di cui alle precedenti lettere A e B), nel limite massimo del 12% della spesa ammissibile per gli investimenti e comunque nel rispetto delle disposizioni e dei massimali stabiliti con la Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020” – Capitolo 5 “Spese generali” - disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Procedure attuative”, come corrette da Det. N. G07300 del 27/06/2016.

Per il calcolo del massimale relativo alle spese generali di ciascuna operazione/progetto deve essere utilizzato il foglio di calcolo approvato con la Determinazione n. G07300 del 27 giugno 2016 pubblicata sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Sistema informativo”, che dovrà essere allegato alla documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno. Si evidenzia, come già esplicitato nella richiamata Determinazione n. G03831/2016 che la percentuale delle spese generali autorizzate per il pagamento finale dovrà essere commisurata alle effettive spese sostenute dal beneficiario e non alla percentuale di spese generali riconosciute al momento della concessione del contributo. Pertanto, il contributo relativo alle spese generali dovrà essere, se del caso, rideterminato a conclusione del progetto in funzione degli acquisti e delle opere effettivamente realizzati e sulla base della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

Ragionevolezza e congruità delle spese

Per la verifica della congruità delle spese relativamente alle tipologie di intervento ritenute ammissibili nella presente tipologia di operazione, si fa riferimento, per quanto di pertinenza:

- a) per le opere edili, le opere stradali e infrastrutture a rete, la sistemazione di aree a verde, impianti elettrici, impianti tecnologici, le opere idrauliche e i costi della sicurezza alle “tariffe dei prezzi 2012 Regione Lazio” approvati con la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 412 del 06/08/2012, disponibile sul sito istituzionale della regione www.regione.lazio.it/ lavori
- b) per tettoie, magazzini e per ricoveri di macchine e attrezzature ai prezzi allegati alla determinazione dirigenziale n G03473 del 29/04/2016 (ALLEGATO 5), disponibili sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Procedure attuative” ed utilizzando il foglio di calcolo riportato nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Sistema informativo”;
- c) per le macchine/attrezzature trainate o portate e le macchine semoventi i costi di riferimento di cui ai prezzi allegati alla determinazione dirigenziale n G03473 del 29/04/2016 (ALLEGATO 6), disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Procedure attuative” e nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Sistema informativo” - “Valori massimi per macchine e attrezzature”.

Si fa presente che, qualora l'intervento proposto preveda la realizzazione di investimenti riconducibili alle suindicate lettere b) e c), di cui alla determinazione n. G04375 del 29/04/2016 “Reg (UE) n. 1305/2013 – prezzi di riferimento per il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020” è fatto obbligo, per le verifiche di congruità della spesa, attenersi ai valori e ai relativi costi di riferimento nella stessa riportati.

Nel caso in cui i manufatti a servizio delle attività siano relativi a tipologie di costruzione che non rientrino nella fattispecie contemplate nella determinazione n. G04375 del 29/04/2016 di cui sopra si dovrà predisporre il relativo computo metrico estimativo. In tal caso per le verifiche di congruità delle voci di costo dovrà farsi riferimento ai prezzi regionali di cui alla DGR 412/2012.

Nel caso in cui la macchina operatrice o l'attrezzatura non rientri tra quelle contemplate nell'Allegato 6 alla suindicata determinazione n. G04375 del 29/04/2016 o comunque nel caso in cui i valori di riferimento non siano ricavabili dai prezzi di cui ai punti precedenti, si dovrà adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi analitici di spesa riportanti nel dettaglio l'oggetto della fornitura. Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre venditori differenti), sottoscritte, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo). Tali preventivi devono essere accompagnati da una relazione tecnico/economica, redatta da un tecnico abilitato, che illustri in modo esaustivo la scelta del preventivo.

Non possono essere presentati preventivi per il medesimo bene o servizio da parte di soggetti che si trovino tra di loro, o con i soggetti singoli o associati che presentano la domanda di sostegno, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile; sono esclusi altresì i preventivi presentati da soggetti per i quali si accerta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Nel caso di componenti edili non a misura, non compresi nelle voci dei prezzi, e/o di beni e/o di servizi diversi da quelli tecnici di progettazione e Direzione dei Lavori, si dovrà adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi analitici di spesa riportanti nel dettaglio l'oggetto della fornitura. Qualora non sia possibile reperire tre differenti offerte comparabili

tra loro, deve essere sempre presentata una valutazione tecnico-economica redatta da un tecnico abilitato ed iscritto al relativo ordine/albo professionale che illustri la scelta del bene ed i motivi di unicità del preventivo proposto.

Per la congruità delle spese generali si rinvia alle disposizioni recate dal capitolo 5 del documento “spese ammissibili al finanziamento del PSR 2014/2020 del Lazio” allegato alla determinazione dirigenziale n. G03831 del 15/04/2016 ed a quanto già specificato nel precedente punto “spese generali” del paragrafo “spese ammissibili”.

I preventivi di spesa e le valutazioni tecniche, ivi inclusa la documentazione per la congruità delle spese generali, dovranno essere riportati nella relazione tecnica di cui al successivo articolo 8 del presente bando pubblico.

Spese non ammissibili

Non sono ritenute ammissibili al finanziamento, nell’ambito del presente bando pubblico, le spese per:

- acquisto di beni immobili;
- acquisto terreni;
- acquisto di macchine, impianti o attrezzature usate;
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;
- Contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita. Per la definizione di detti interventi si rinvia alle disposizioni recate dalla determinazione dirigenziale n. G03831 del 15 aprile 2016 disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Procedure attuative”;
- interventi/investimenti di mera sostituzione. Per l’individuazione degli “investimenti di mera sostituzione” si rinvia alle disposizioni recate dalla richiamata determinazione n. G03831 del 15/04/2016 “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020”;
- manutenzione ordinaria di macchine, impianti ed attrezzature già esistenti, riparazioni;
- acquisto di motrici di trasporto;
- spese per la commercializzazione o la trasformazione di prodotti conferiti, come riportati nei relativi contratti di fornitura e acquisto, provenienti da paesi extracomunitari;
- opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto;
- acquisto di attrezzature ricreative, attrezzature da ufficio ed altri arredi;
- spese di noleggio di macchine ed attrezzature;
- spese per realizzazione di alloggi e abitazioni per il personale dipendente;
- spese relative all’IVA;
- spese amministrative, di personale, ed oneri sociali a carico del beneficiario;
- spese relative ad investimenti considerati spese correnti della gestione annuale dell’impresa;
- spese relative al contratto di leasing e le spese accessorie quali il margine del concedente, le spese di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi e la garanzia del concedente, in linea con quanto specificato nel documento P.S.R. approvato e nella determinazione n. G03831 del 15/04/2016 “Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020”;

- spese di perfezionamento e costituzione di prestiti;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- spese relative ad investimenti, diversi dagli investimenti strutturali per i quali è richiesta la cantierabilità, da realizzare su immobili che alla data della presentazione della domanda di sostegno risultassero privi del certificato di agibilità.

Decorrenza dell'ammissibilità delle spese

In ossequio al principio della salvaguardia dell'effetto incentivante del contributo comunitario, sono ammissibili al contributo del FEASR esclusivamente le spese sostenute per interventi avviati, realizzati e pagati successivamente alla presentazione della domanda di sostegno di cui al presente bando, **ad eccezione delle spese generali** (articolo 45(2) del Reg UE n. 1305/2013) comunque **per un periodo non superiore ai 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda di sostegno** secondo quanto disposto nelle *“Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali”* approvate con DGR 147/2016 articolo 30.

Le spese eventualmente sostenute dai potenziali soggetti beneficiari per attività o servizi resi prima della conclusione del procedimento istruttorio, nel caso di non ammissibilità della domanda di sostegno o nel caso in cui la domanda non sia ammessa al finanziamento per carenza di fondi, non comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte del GAL e, pertanto, restano completamente a carico degli stessi soggetti richiedenti.

In ogni caso per l'eleggibilità delle spese sostenute prima della ammissibilità della domanda di sostegno i soggetti richiedenti sono comunque tenuti a comunicare agli uffici istruttori regionali l'inizio dei lavori.

ARTICOLO 6

Agevolazioni previste

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale, da calcolarsi come segue in percentuale sul costo totale ammissibile dell'intervento:

Intensità della spesa pubblica:

L'intensità dell'aiuto, comprensiva di spese generali, è fissata nella **misura del 40%** della spesa ammissibile al finanziamento.

Nel caso in cui il prodotto finale (prodotto in uscita) non ricada tra quelli inclusi nell'Allegato I del Trattato il contributo è concesso nel rispetto del regime *“De minimis”*.

Nel caso in cui l'investimento aziendale sia realizzato a valere su più tipologie di operazione della stessa sottomisura 4.2, il contributo concesso per ciascuna domanda di sostegno presentata in adesione ai diversi bandi pubblici è compatibile e interamente cumulabile.

Massimali: Il *range* di investimento, riferito al costo totale ammissibile per ciascun intervento finanziato, è di minimo € **30.000,00** e di massimo € **150.000,00** comprensivo dell'IVA.

ARTICOLO 7

Requisiti e condizioni di ammissibilità. Obblighi e impegni

Requisiti e condizioni di ammissibilità

Gli interventi di cui alla presente sottomisura possono essere realizzati in tutto il territorio del GAL.

Il proponente deve essere in possesso di un fascicolo unico aziendale aggiornato (DPR n. 503/99).

Non possono beneficiare del sostegno le imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

Ai sensi dell'art. 8 terzo comma della DGR n. 147/2016 non è consentito avere in corso sulla medesima tipologia di operazione/tipologia di intervento più domande di sostegno. Pertanto, non possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente bando pubblico i beneficiari che abbiano una domanda di sostegno ancora in corso a valere sulla MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.2.3 del PSR Lazio 2014/2020. La domanda di sostegno è da intendersi in corso fino alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo completa con tutta la documentazione di rendicontazione, ai sensi del citato art. 8 della DGR Lazio n. 147/2016. Nel caso di domande di sostegno inserite nelle graduatorie di ammissibilità relative a bandi pubblici di omologhe tipologie di operazione, ritenute ammissibili ma non finanziate per carenza di risorse finanziarie, il soggetto titolare della domanda può partecipare al presente bando pubblico solo dopo aver presentato formale rinuncia della domanda di sostegno inserita in graduatoria.

Per le imprese di nuova costituzione, dovrà comunque essere presentato un piano di sviluppo aziendale per dimostrare il miglioramento del rendimento delle prestazioni globali e la sostenibilità globale della nuova impresa, fermo restando il rispetto delle condizioni di ammissibilità di cui al presente articolo.

In conformità con l'articolo 45 (1) del regolamento (UE) n. 1305/2013 per i progetti finanziabili, prima dell'adozione del provvedimento di concessione, devono essere acquisiti tutti i pareri, permessi, nulla osta e le autorizzazioni necessarie, come previste dall'ordinamento nazionale e regionale, in materia ambientale. Tale condizione dovrà essere verificata e validata dal tecnico progettista che dovrà attestare che l'operazione non comporta effetti negativi sull'ambiente.

Gli investimenti relativi alla commercializzazione dei prodotti ottenuti dalla trasformazione (prodotti in uscita) sono ammissibili purché tale attività sia correlata alla trasformazione dei prodotti agricoli in entrata di cui all'Allegato I del Trattato.

I beneficiari, per accedere al regime di aiuti, dovranno dimostrare di essere proprietari o di aver titolo a disporre degli immobili ove intendono realizzare gli investimenti nonché di impegnarsi a condurre l'attività oggetto dell'investimento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 anni.

Nel caso in cui sia prevista la realizzazione di investimenti strutturali fissi su terreni in affitto deve essere dimostrata, al momento della presentazione della domanda di sostegno, la disponibilità di contratti di durata almeno pari ai sette anni successivi alla data di presentazione della domanda di sostegno nei quali, inoltre, sia esplicitamente riportato il pieno consenso del proprietario alla realizzazione dell'investimento programmato da parte dell'affittuario.

I soggetti richiedenti devono essere in possesso, al momento della presentazione della domanda di

sostegno, dei seguenti requisiti e soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

1. dimostrare che l'investimento proposto determini una ricaduta positiva per i produttori agricoli nella filiera agroalimentare assicurando una concreta ricaduta economica nel settore primario. Tale condizione dovrà essere dimostrata sulla base di conferimenti/acquisti della materia prima con i produttori di base;
2. dimostrare, per almeno il biennio successivo alla realizzazione dell'investimento, che la materia prima conferita sia per almeno il 60% di provenienza extra aziendale. Le imprese agroindustriali, le imprese agricole singole o associate e le società cooperative che svolgono attività di trasformazione, di trasformazione e commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli dovranno dimostrare che per le loro attività utilizzano prodotti agricoli primari di provenienza extra aziendale in misura almeno pari al 60% delle produzioni lavorate riferite all'impianto interessato all'investimento programmato, forniti, da produttori agricoli di base singoli e associati. La valutazione dei vantaggi economici per i produttori primari sarà garantita attraverso la presentazione di contratti di fornitura/acquisto o altra documentazione;
3. dimostrare l'esistenza di concreti sbocchi di mercato per i prodotti finiti cui l'investimento è rivolto;
4. dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto tecnico-logistico;
5. dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto della sostenibilità finanziaria;
6. dimostrare il miglioramento del rendimento delle prestazioni globali e la sostenibilità globale dell'impresa. A tal fine il richiedente deve:
 - a) predisporre il “**business plan**”, utilizzando l'applicativo Business Plan On Line (BPOL) della Rete Rurale Nazionale accessibile dalla piattaforma SIAN implementandolo con i dati economici e finanziari della propria azienda. Ai fini del soddisfacimento del requisito relativo al miglioramento del rendimento delle prestazioni globali e la sostenibilità globale del soggetto richiedente, il BPOL, come elaborato dall'applicativo ISMEA, deve produrre il risultato “MIGLIORA”;
 - b) predisporre una relazione tecnica riguardante gli investimenti che intende realizzare secondo lo schema allegato al presente Bando. Inoltre, in detta relazione tecnica dovranno essere riportati tutti i dati e le informazioni necessarie per la verifica del possesso delle priorità da attribuire nell'ambito dei criteri di selezione o per la verifica delle altre condizioni di ammissibilità.I dati implementati nel sistema informativo, che dovranno essere coerenti con i contenuti della relazione tecnica, saranno elaborati ai fini del calcolo degli indicatori economici e finanziari da utilizzare per le verifiche sul miglioramento del rendimento delle prestazioni globali e la sostenibilità globale dell'azienda. Per il calcolo dei suddetti indicatori si tiene conto della metodologia e delle modalità operative definite dal documento allegato alla determinazione dirigenziale G03871 del 18 aprile 2016 come da ultimo integrata con la determinazione G06624 del 10 giugno 2016;
7. rientrare in una dimensione minima e massima di investimento da realizzare;
8. dimostrare di essere proprietari o di aver titolo a disporre degli immobili ove si intende realizzare gli investimenti nonché impegnarsi a condurre l'attività oggetto dell'investimento per una durata

residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 anni. Nel caso in cui sia prevista la realizzazione di investimenti strutturali fissi su terreni in affitto deve essere dimostrata, al momento della presentazione della domanda di sostegno, la disponibilità di contratti di durata almeno pari ai sette anni successivi alla data di presentazione della domanda di sostegno nei quali, inoltre, sia esplicitamente riportato il pieno consenso del proprietario alla realizzazione dell'investimento programmato da parte dell'affittuario

9. dimostrare, per gli interventi strutturali, l'immediata cantierabilità dell'investimento programmato fatta salva la deroga concessa per la dimostrazione di tale requisito dopo il termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno. Sono concessi **60 giorni**, dopo la pubblicazione della deliberazione del GAL che approva la graduatoria e l'elenco dei progetti ammissibili, per procedere all'integrazione documentale per l'attestazione del requisito. In ogni caso, l'adozione del formale provvedimento di concessione a favore del beneficiario è subordinata alla verifica ed al soddisfacimento del requisito dell'immediata cantierabilità.

Il progetto è ritenuto cantierabile quando è stata acquisita ogni autorizzazione, permesso, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l'avvio e la realizzazione dei lavori previsti. In ogni caso, qualora al momento della presentazione delle domanda di sostegno non sia stata presentata tutta la documentazione attestante l'immediata cantierabilità, dovrà essere almeno dimostrata la presentazione della richiesta di rilascio del Permesso a Costruire, ove previsto, oppure la presentazione della dichiarazione firmata dallo stesso richiedente e dal tecnico abilitato qualora le opere vengano realizzate tramite C.I.L.A. (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) o S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) o altri titoli abilitativi, o soggette alla disciplina della "edilizia libera". Nei casi di presentazione della C.I.L.A. o della S.C.I.A, il requisito dell'immediata cantierabilità si intende soddisfatto qualora siano trascorsi i tempi previsti dalla normativa vigente in materia di controlli, senza alcuna osservazione da parte del Comune. Tale condizione sarà comprovata da una dichiarazione dell'Amministrazione competente al rilascio del titolo abilitativo, attestante la conclusione del periodo per l'eventuale comunicazione, rispettivamente di diniego e di divieto di prosecuzione dell'attività.

10. nell'ambito delle valutazioni relative ai criteri di selezione di cui all'articolo 10 del presente bando, l'investimento programmato dovrà raggiungere almeno il punteggio minimo, pari a 25 punti con due criteri di selezione;
11. dimostrare di concorrere in modo significativo alla riduzione delle emissioni di gas metano e altri gas effetto serra;
12. prevedere che la materia prima utilizzata in entrata non deve essere un prodotto alimentare;
13. prevedere che l'energia prodotta sia utilizzata esclusivamente per autoconsumo;
14. In ogni caso dovranno essere rispettati i valori limite di emissione individuati per la progettazione ecocompatibile (inferiori a 1 MW, come da regolamenti della Commissione (UE) n. 2015/1189 e 1185) e per impianti di combustione di medie dimensioni (1-50 MW per il 2020).

Gli investimenti finalizzati all'approvvigionamento e utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari, potranno essere finanziati solo se rispettano i criteri minimi di efficienza energetica riportati nell'Allegato 2 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 che prevede l'attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla

promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Per le imprese di nuova costituzione, dovrà comunque essere presentato un piano di sviluppo aziendale per dimostrare il miglioramento del rendimento delle prestazioni globali e la sostenibilità globale della nuova impresa, fermo restando il rispetto delle condizioni di ammissibilità di cui al presente articolo.

Gli investimenti relativi alla commercializzazione dei prodotti ottenuti dalla trasformazione (prodotti in uscita) sono ammissibili purché tale attività sia correlata alla trasformazione dei prodotti agricoli in entrata di cui all'Allegato I del Trattato.

Demarcazione OCM

L'ammissibilità degli investimenti rispetta le limitazioni di intervento dettate dalle disposizioni delle OCM e dagli orientamenti regionali in materia di complementarietà contenuti nel capitolo 14 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

Impegni ed obblighi ex post

Tutte le condizioni elencate nel presente articolo devono essere soddisfatte all'atto di presentazione della domanda di sostegno e devono essere mantenute fino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato, pena la decadenza della domanda.

Per gli obblighi e gli impegni ex-post, successivi al pagamento del saldo finale, si applicano le disposizioni recate dall'articolo 36 dell'Allegato I "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" allegato alla DGR n. 147/2016 e s.m.i., come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018, richiamate nel successivo Art. 22 del presente bando pubblico, nonché quanto previsto con D.G.R. 133/2017 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. Disposizioni regionali di attuazione per le misure "a investimento".

In particolare, nel caso di operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, i beneficiari delle operazioni sono tenuti alla restituzione del contributo pubblico qualora nei cinque anni successivi al pagamento del saldo o entro il termine stabilito dalla normativa sugli aiuti di Stato ove applicabile:

- cessino o rilocalizzino l'attività produttiva al di fuori dell'area del GAL;
- effettuino un cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito ad un'impresa o ad un ente pubblico;
- apportino una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Non è consentita l'alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l'investimento oggetto del sostegno prima di cinque anni a partire dal pagamento del saldo finale, fatti salvi casi particolari di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l'obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dall'ADA competente. In

caso di inadempienza il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'indebito percepito maggiorato degli interessi.

Il beneficiario è comunque tenuto al rispetto dei seguenti obblighi ed impegni:

- mantenere, per l'intera durata del periodo vincolativo degli impegni ex post ovvero nei 5 (cinque) anni successivi a decorrere dal pagamento del saldo finale, un fascicolo aziendale ed una partita IVA attiva;
- mantenere, per almeno il biennio successivo alla realizzazione dell'investimento ovvero per una durata non inferiore a 2 (due) anni successivi al pagamento del saldo finale, gli impegni assunti con i contratti di fornitura/acquisto della materia prima o con le altre forme alternative previste dal bando. E' consentita la facoltà al soggetto beneficiario di modificare o integrare i contratti fermo restando l'obbligo di dimostrare la fornitura della materia prima conferita di provenienza extra aziendale per almeno il 60% della produzione totale annua da trasformare nell'impianto interessato all'investimento programmato. Nel caso in cui sia accertato che la percentuale di materia prima proveniente dai produttori agricoli sia inferiore a quella dichiarata e riportata nei contratti si procederà al recupero del contributo erogato, in conformità alle disposizioni adottate dall'Autorità di Gestione del Programma nell'ambito per la definizione del sistema delle riduzioni e esclusioni della presente misura;
- eseguire le opere, i lavori e gli acquisti relativi agli investimenti finanziati nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti, secondo le indicazioni tecniche espresse nei pareri, nulla osta, concessioni o autorizzazioni e in ottemperanza alle prescrizioni istruttorie richiamate nel presente provvedimento;
- effettuare i pagamenti relativi alle spese sostenute, pena il mancato riconoscimento e rimborso delle stesse, nel pieno rispetto delle modalità ritenute ammissibili ovvero quelle specificate nel capitolo 7 "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" del documento "Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo rurale 2014/2020 del Lazio" allegato alla Det. Dir. n. G03831 del 15/04/2016. Non sono in ogni caso ammessi pagamenti in contanti;
- mantenere la proprietà o la disponibilità degli immobili ove viene realizzato l'investimento per un periodo minimo di 7 (sette) anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno, pena la decadenza dall'aiuto, fatte salve le deroghe previste nel presente Bando.

Il beneficiario, inoltre, deve rispettare i seguenti impegni ex-post:

- non è consentita l'alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l'investimento oggetto del sostegno prima di cinque anni a partire dal pagamento del saldo finale, fatti salvi casi particolari di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l'obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dalla struttura regionale competente;
- conservare e garantire la pronta reperibilità di tutti i documenti giustificativi delle spese per un periodo almeno pari a quello stabilito dalla normativa vigente come richiamata dal presente Bando.

Ulteriori e specifici impegni ed obblighi sono stabiliti nel provvedimento di concessione e tra questi quelli relativi ai tempi ed alle modalità di realizzazione degli investimenti e quelli di carattere generale.

I soggetti beneficiari devono essere in possesso, comunque prima della presentazione della domanda di saldo finale, di ogni permesso, parere, autorizzazione e nulla osta previsto dalla normativa di settore vigente per lo svolgimento delle attività di diversificazione. Tale adempimento sarà previsto, quale prescrizione, nel provvedimento di concessione del contributo.

Rimangono fermi gli impegni e gli obblighi derivanti dalle risultanze dei procedimenti di ammissibilità e delle relative prescrizioni istruttorie e da quant'altro specificato nel formale provvedimento di concessione, per i cui contenuti si rinvia a quanto espressamente riportato nel relativo articolo 13 del presente bando pubblico.

Gli impegni assunti con i contratti di fornitura/acquisto della materia prima, sono successivi al completamento dell'investimento e decorrono dalla data di pagamento del saldo finale per una durata non inferiore a 2 (due) anni.

E' consentita la facoltà al soggetto beneficiario di modificare o integrare i contratti fermo restando l'obbligo di dimostrare la fornitura della materia prima conferita di provenienza extra aziendale per almeno il 60% della produzione totale annua da trasformare nell'impianto interessato all'investimento programmato. Nel caso in cui sia accertato che la percentuale di materia prima proveniente dai produttori agricoli sia inferiore a quella dichiarata e riportata nei contratti si procederà al recupero del contributo erogato, in conformità alle disposizioni recate in materia di riduzioni e sanzioni come definite nel sistema dei controlli.

Ulteriori e specifici impegni ed obblighi sono stabiliti nel provvedimento di concessione e tra questi quelli relativi ai tempi ed alle modalità di realizzazione degli investimenti e quelli di carattere generale.

In caso di inadempienza o di mancato rispetto degli obblighi e degli impegni assunti dal beneficiario con la concessione del premio, è di applicazione il sistema delle sanzioni (riduzioni/controlli) definito in coerenza con il quadro normativo di riferimento. Nel caso in cui il mancato rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti comporti la pronuncia della decadenza totale dell'aiuto con esclusione dall'aiuto, si procede alla revoca dell'intero contributo concesso ed il beneficiario e' tenuto alla restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi. Nel caso di decadenze parziali si procede all'applicazione delle riduzioni dell'aiuto concesso nel rispetto delle disposizioni attuative della misura.

ARTICOLO 8

Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno

Con la domanda di sostegno il soggetto richiedente deve produrre la seguente documentazione:

A. Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività ed in particolare dovrà provvedere a presentare:

- una **relazione tecnica** che dovrà prendere in conto e descrivere tutti gli elementi progettuali dell'investimento programmato e dovrà consentire la valutazione complessiva del progetto, ivi inclusa l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione e la valutazione sulla

sostenibilità finanziaria dell'investimento programmato, nonché le modalità nel rispetto delle quali si è proceduto alle verifiche della congruità e ragionevolezza della spesa. La Relazione Tecnica deve essere sottoscritta da tecnici in possesso di adeguata qualifica professionale, abilitati all'esercizio delle professioni ed iscritti ai relativi ordini o collegi professionali, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Dovranno essere allegati, laddove pertinente, i fogli di calcolo ed i preventivi di spesa utilizzati per la dimostrazione della ragionevolezza e della congruità delle spese programmate, ivi inclusa la documentazione ed i relativi fogli di calcolo per la congruità delle spese generali. Inoltre, dovrà essere dichiarata e attestata l'immediata cantierabilità dell'investimento programmato, fatte salve le deroghe concesse per la dimostrazione di tale requisito. La relazione tecnica dovrà riportare una descrizione dettagliata dei contenuti del Business Plan (BPOL);

- il **“Business Plan”** utilizzando l'applicativo informatico (BPOL) della Rete Rurale Nazionale operante sulla piattaforma SIAN ove riportare i dati economici e finanziari dell'azienda ed in base ai quali calcolare gli indici economici – finanziari per la verifica della sostenibilità finanziaria dell'investimento programmato. Il business plan dovrà riportare lo specifico codice identificativo della pratica (codice CBP). Il codice CBP è attribuito in automatico dall'applicativo BPOL al momento dell'esecuzione della funzione di “conferma”.

B - Atti progettuali ed il computo metrico estimativo analitico laddove previsto, delle opere e dei lavori relativi agli investimenti programmati, che dovranno tener conto delle disposizioni di cui al precedente articolo 5, impartite in ordine alla ragionevolezza e congruità delle spese, con indicazione e ripartizione del costo previsto per categoria di spese. Per “categorie di spese” si intendono le “tipologie di intervento”, nel rispetto della classificazione utilizzata per la compilazione delle domande di sostegno e per l'articolazione del piano finanziario delle spese ammissibili riportato nel provvedimento di concessione del contributo.

C - Concessioni, autorizzazioni, permessi, pareri necessari per la realizzazione dell'operazione ovvero la documentazione necessaria a dimostrare la cantierabilità dell'iniziativa progettuale: Permesso a Costruire, Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.), Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA), altre autorizzazioni o pareri.

Se non si dispone di tutta la documentazione attestante l'immediata cantierabilità, essa dovrà essere integrata entro i **60 giorni** successivi (prorogabile, con autorizzazione del GAL di ulteriori **30 giorni** per cause indipendenti dalla volontà del beneficiario) a decorrere dalla data di pubblicazione della deliberazione del CdA del GAL pena la decadenza dall'aiuto stesso.

In allegato alla domanda di sostegno dovrà essere comunque presentato, pena l'esclusione dai benefici della presente tipologia di operazione in funzione della tipologia degli investimenti programmati, dove previsto, il Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA) approvato dall'Autorità competente oppure, in alternativa, la richiesta firmata dallo stesso richiedente e dal tecnico abilitato qualora le opere vengano realizzate tramite C.I.L.A. o S.C.I.A.

Nei casi in cui sia prevista la C.I.L.A. o la S.C.I.A., è necessario che entro il termine di cui sopra siano trascorsi i tempi del silenzio assenso senza che sia intervenuta alcuna osservazione di diniego

da parte del Comune, pena la decadenza. Il progetto è ritenuto cantierabile quando è stata acquisita ogni autorizzazione, permesso, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l'avvio e la realizzazione.

Qualora non sia disponibile tutta la documentazione attestante la immediata cantierabilità, in allegato alla domanda di sostegno dovrà essere comunque presentata:

- la richiesta di rilascio del Permesso a Costruire ove previsto, riportante la data di presentazione in Comune;

oppure:

- una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, firmata dallo stesso richiedente e dal tecnico abilitato, che le opere saranno realizzate tramite C.I.L.A. o S.C.I.A. o altro eventuale titolo abilitativo, o soggette alla disciplina della "edilizia libera"

Per gli impianti a Biomassa ed a Biogas, ai sensi della L.R. n. 16 del 16/12/2011 (art. 3, c. 1 e c. 4):

- per potenze dell'impianto inferiori ad 1 MW e superiori a 50 kW soggette a PAS (Procedura Abilitativa Semplificata) da trasmettere al Comune di riferimento almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori;
- per potenze comprese tra 0-50 kW Comunicazione da trasmettere al Comune di riferimento;
- per potenze comprese tra 0-200 kW Comunicazione da trasmettere al Comune di riferimento, se realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni d'uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici e in regime di Scambio sul posto.

D - Documentazione attestante la piena disponibilità ed agibilità dei locali destinati all'installazione di dotazioni e/o attrezzature.

In particolare: dimostrazione di essere proprietari o di aver titolo a disporre degli immobili ove intendono realizzare gli investimenti nonché di impegnarsi a condurre l'attività oggetto dell'investimento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 anni. Nel caso in cui sia prevista la realizzazione di investimenti strutturali fissi su immobili in affitto deve essere dimostrata, al momento della presentazione della domanda di sostegno, la disponibilità di contratti di durata almeno pari ai sette anni successivi alla data di presentazione della domanda di sostegno nei quali, inoltre, sia esplicitamente riportato il pieno consenso del proprietario alla realizzazione dell'investimento programmato da parte dell'affittuario. Nel caso di interventi che prevedono esclusivamente investimenti per l'acquisto e la relativa messa in opera di impianti di produzione, macchine ed attrezzature, l'impresa dovrà presentare i relativi documenti attestanti la piena disponibilità ed agibilità dei locali destinati all'installazione di tali dotazioni.

E - Documentazione comprovante l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione.

Oltre a quanto già esplicitato nella relazione tecnica dovrà essere allegato ogni documento utile per dimostrare e consentire la verifica sul possesso dei requisiti previsti per l'attribuzione dei punteggi inerenti i criteri di selezione.

F - Foglio di calcolo per il computo delle “spese generali” di cui alla Determinazione n. G07300 del 27 giugno 2016;

G - Preventivi o altra documentazione per la dimostrazione della ragionevolezza dei costi.

H - Contratti di fornitura/acquisto della materia prima stipulati a norma dell'Art. 62 della L. 24 marzo 2012 n. 27. I contratti di fornitura/acquisto della materia prima di provenienza extra aziendale, devono esplicitare le condizioni concordate tra le parti e l'obbligo, da parte del titolare della domanda di sostegno, di ritirare il prodotto alle migliori condizioni di mercato, per una durata non inferiore a 2 (due) anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo finale. Il conferimento del prodotto potrà essere dimostrato, al momento dell'inoltro dell'istanza, tramite la presentazione di contratti di fornitura/acquisto stipulati a norma dell'Art. 62 della L. 24 marzo 2012 n. 27 debitamente firmati e corredati dalla fotocopia dei documenti di identità dei contraenti. In alternativa ai contratti di fornitura/acquisto possono essere presentati:

- per le Organizzazioni di Produttori, Cooperative agricole o Consorzi di cooperative, comprese quelle con vincolo di conferimento: elenco dei propri associati conferitori di prodotto oggetto di intervento, riportanti i dati anagrafici, l'ubicazione dell'azienda, la superficie interessata, la produzione conferita per qualità e quantità, a firma del presidente del consiglio di amministrazione;
- per il comparto olivicolo, idonea documentazione (Registro di carico e scarico su portale SIAN) tesa a dimostrare la capacità e le modalità di approvvigionamento della materia prima evidenziando la ricaduta dei benefici sui produttori di base;
- nel caso di prodotti per i quali “particolari situazioni strutturali della filiera”, rendono oggettivamente impossibile la stipula di contratti di fornitura con i produttori di base, può essere presentata idonea documentazione alternativa con la quale dovrà essere specificata e dimostrata la capacità e le modalità di approvvigionamento della materia prima, evidenziando la ricaduta dei benefici sui produttori di base. Si considerano quali “particolari situazioni strutturali della filiera” quelle nelle quali la struttura organizzativa della filiera sia caratterizzata da un numero elevato di piccoli produttori che realizzano quantitativi limitati dello specifico prodotto a condizione che l'impresa richiedente dichiari sotto la propria responsabilità la sussistenza di consolidati rapporti commerciali

I - Dichiarazione di informazioni relative alla qualifica di PMI. Tale dichiarazione dovrà essere prodotta utilizzando il Modello di “Dichiarazione Informazioni relative alla qualifica di PMI” allegato al presente Bando, che sintetizza, nel rispetto della normativa, i parametri e la metodologia per il calcolo della dimensione dell'impresa.

L - Per le forme giuridiche societarie diverse dalle società di persone e per le cooperative, oltre alla documentazione sopra prevista, è necessario produrre:

i. Deliberazione dell'organo competente con la quale:

- Si richiama l'atto costitutivo e/o lo statuto, gli estremi dell'iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. nella relativa sezione di appartenenza;

- si approva il progetto;
 - si incarica il legale rappresentante ad avanzare la domanda di sostegno nonché ad adempiere a tutti gli atti necessari;
 - si assumono gli impegni specificati nel modello unico di domanda e nel fascicolo regionale di misura/azione;
 - si assume l'impegno per la copertura finanziaria della quota a carico, con indicazione della fonte di finanziamento;
 - si dichiara di non aver beneficiato di altri contributi pubblici concessi a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali o statali per gli investimenti previsti nella iniziativa progettuale inoltrata ai sensi del presente avviso;
 - si dichiara di essere proprietario o di aver titolo a disporre degli immobili ove si realizzerà l'investimento specificando, il titolo di possesso, la durata residua (almeno 7 anni dal momento della presentazione della domanda di sostegno);
 - si dichiara di essere a conoscenza dell'impegno di condurre l'attività oggetto dell'investimento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 anni;
 - si dichiara di essere a conoscenza dell'impegno di non distogliere dalla prevista destinazione o di non alienare, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di pagamento del saldo, i beni oggetto di finanziamento. Di essere a conoscenza, inoltre, che il mancato rispetto del vincolo comporta la decadenza totale dai benefici e la restituzione delle somme percepite;
- ii. Bilanci degli ultimi tre anni (almeno un anno per le società di recente costituzione), con attestazione del loro deposito presso la C.C.I.A.A., completi dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, nonché la relazione degli amministratori e del collegio sindacale. Dovrà essere presentata, inoltre, la documentazione dalla quale risulti la situazione contabile relativa al periodo compreso tra la chiusura del bilancio dell'esercizio immediatamente precedente e la data di presentazione della domanda o di data prossima alla stessa.

ALTRE DISPOSIZIONI

In riferimento alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e da presentare al GAL è di applicazione il secondo comma dell'articolo 21 del D.P.R. citato per cui la sottoscrizione delle dichiarazioni rese deve essere preventivamente autenticata. L'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco.

Successivamente alla formale approvazione della graduatoria di ammissibilità, e prima dell'adozione del provvedimento di concessione del contributo, il concorrente dovrà trasmettere al GAL la documentazione probatoria a comprova delle dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda di sostegno, ai fini dell'effettuazione dei controlli su quanto dichiarato.

La Relazione Tecnica, gli elaborati tecnici e progettuali dovranno essere sottoscritti da tecnici in possesso di qualifica adeguata al progetto presentato ed iscritti al relativo ordine o collegio

professionale nei limiti delle competenze previste nei relativi ordini o collegi professionali.

La documentazione presentata a corredo della domanda deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda.

Tutti i requisiti e le condizioni di ammissibilità necessari devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda, fatte salve le deroghe concesse e specificate nell'articolato del bando pubblico.

L'importo totale, risultante dal quadro economico del progetto esecutivo non può superare quello risultante dalla documentazione tecnica presentata a corredo della domanda di sostegno relativa al progetto non immediatamente cantierabile.

IL GAL si riserva di chiedere integrazioni o rettifiche ai documenti prodotti od integrati. Nel caso di mancato invio di quanto richiesto entro dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta di integrazioni o rettifiche, la domanda sarà considerata rinunciata.

ARTICOLO 9

Termini e Modalità per la presentazione della domanda di sostegno

La presentazione delle domande di sostegno deve avvenire **entro le ore 23:59 del 30/05/2020**.

Ai fini della presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sul programma è obbligatoria la costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 dell'1 dicembre 1999 ed il relativo aggiornamento.

Il fascicolo aziendale è unico ed univoco e contiene le informazioni strutturali e durevoli proprie di tutti i soggetti pubblici e privati, esercenti attività agricola, agroalimentare forestale e della pesca. Nel fascicolo aziendale devono essere presenti tutti i dati necessari per la compilazione della domanda, ivi incluso l'IBAN e la PEC; la modificazione del fascicolo aziendale durante la compilazione della domanda può pregiudicarne il rilascio.

I Centri di Assistenza Agricola (CAA) sono delegati dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) alla tenuta e alla gestione del fascicolo unico aziendale secondo le modalità e le indicazioni operative definite dagli uffici di coordinamento dello stesso Organismo Pagatore.

Modalità di presentazione delle domande di sostegno su SIAN

I soggetti interessati possono presentare la domanda o avvalendosi, per la compilazione, dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) o di altri soggetti abilitati dalla Regione.

Il modulo di delega, per l'abilitazione da parte della Regione alla compilazione della domanda di sostegno, è scaricabile dal portale "LAZIO EUROPA", raggiungibile all'indirizzo http://lazioeuropa.it/files/190809/20190808_modulo_5_psr_2014_2020_misure_a_investimento_del_ega_presentazione_domande_copia.pdf

Tale delega dovrà essere compilata in tutte le sue parti, sottoscritta e presentata non oltre i **cinque giorni lavorativi** che precedono la scadenza del bando insieme ad un documento di riconoscimento in corso di validità del potenziale beneficiario, inviando una scansione tramite PEC all'indirizzo: agricoltura@regione.lazio.legalmail.it

La compilazione, la stampa e la presentazione (di seguito “rilascio informatico”) della domanda di sostegno deve essere effettuata esclusivamente mediante apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall’Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN al seguente indirizzo: <http://www.sian.it>, accedendo all’area riservata, previa registrazione e secondo le modalità definite nell’apposito Manuale Utente, predisposto dallo stesso SIAN (http://lazioeuropa.it/files/161206/compilazione_ds_1.3.pdf).

Per poter richiedere le credenziali di accesso all’applicativo per la presentazione ed il relativo rilascio informatico delle domande di sostegno è necessario compilare l’apposito modulo di richiesta disponibile nel portale “LAZIO EUROPA”, convertirlo in PDF e firmarlo digitalmente.

Il file firmato digitalmente dovrà essere trasmesso via PEC all’indirizzo agricoltura@regione.lazio.legalmail.it

La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti dovrà essere sottoscritta dal richiedente con firma elettronica avanzata tramite OTP (One Time Password), utilizzando la procedura informatizzata predisposta dal SIAN. Il soggetto richiedente dovrà quindi preventivamente abilitarsi alla ricezione dell’OTP utilizzando l’apposita procedura informatizzata riportata nel manuale utente consultabile sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione “sistema informativo” al seguente indirizzo:

http://lazioeuropa.it/files/180221/doc_utenti_qualificati_e_firma_elettronica_per_psr.pdf.

La documentazione da integrare di cui all’articolo 8, prima di essere allegata elettronicamente alla domanda di sostegno, dovrà essere convertita in formato PDF e firmata con apposita firma digitale.

La domanda si intende presentata con il rilascio informatico sulla piattaforma SIAN, allo stesso tempo il sistema attribuisce alla domanda rilasciata un protocollo informatico.

Le domande inoltrate oltre il termine di scadenza previsto dal bando sono considerate inammissibili e non possono dar luogo alla concessione di alcun aiuto.

Durante la presentazione della domanda di sostegno e comunque prima del suo rilascio informatico, il richiedente o un soggetto dallo stesso delegato deve compilare il - Business Plan (BPOL) - utilizzando l’applicativo della Rete Rurale Nazionale operante sulla piattaforma SIAN. Una volta compilato, il Business Plan On Line (BPOL) dovrà essere salvato in formato PDF ed allegato alla domanda di sostegno sottoscritto dal soggetto richiedente.

Le modalità di compilazione del Business Plan On Line (BPOL) sono riportate nell’apposito Manuale Utente raggiungibile dalla finestra iniziale dello stesso applicativo ISMEA. Tutti gli elaborati progettuali presentati a corredo della domanda di sostegno per i quali è prevista la firma di un tecnico abilitato, come richiamato al precedente articolo 8, prima di essere allegati elettronicamente alla domanda di sostegno, dovranno essere convertiti in formato PDF ed essere firmati dal tecnico con apposita firma digitale.

Nel caso in cui il documento da allegare sia una autocertificazione/dichiarazione prodotta dal beneficiario, che non disponga di un dispositivo per la firma digitale è possibile, ai sensi del D.P.R. 445/2000, allegare tale documento in formato PDF, sottoscritto con firma autografa sottoscritto con firma autografa ed accompagnato con copia del documento di riconoscimento in corso di validità (fronte/retro). In tal caso il beneficiario avrà l’onere di custodire l’originale del documento inviato per 10 anni, ed esibirlo qualora l’Amministrazione ne richieda la visione.

Ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente assume, quali proprie, tutte le dichiarazioni, gli obblighi e gli impegni riportati nel modello di domanda di sostegno.

I punteggi relativi ai criteri di selezione dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno (autovalutazione) fermo restando che in fase di controllo amministrativo si procederà ad accertare la corretta imputazione di tali punteggi.

Ai fini della formulazione della graduatoria farà fede il punteggio definitivamente assegnato ad ogni criterio da parte del GAL.

In applicazione dell'articolo 4 del reg (UE) n. 809/2014 "Correzione e adeguamento di errori palesi", come recepito dall'articolo 27 "Errori palesi" del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali" allegato I alla DGR n. 147/2016 come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018, entro il termine fissato dal presente bando pubblico per la presentazione delle domande di sostegno, il richiedente può correggere o adeguare, in qualsiasi momento, la propria domanda nel caso di errori palesi.

ARTICOLO 10

Criteri di selezione delle domande e modalità per la predisposizione delle graduatorie

La valutazione si baserà sulla proposta di autovalutazione redatta dal soggetto proponente; il GAL potrà modificare il punteggio indicato dal soggetto proponente solo in caso di errore materiale o di contrasto del punteggio assegnato con le disposizioni del presente bando.

Ai fini della individuazione delle domande di sostegno da finanziare, di seguito vengono riportati i criteri di selezione e le modalità per l'attribuzione dei punteggi

Tabella criteri di selezione - Operazione 19.2.1 4.2.3

TIPOLOGIA DI PRIORITA'	PRINCIPIO	CODICE	CRITERI	PUNTEGGIO PER CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO PER CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO PER TIPOLOGIA DI PRIORITA'
APPROCCIO COLLETTIVO	Progetti integrati e per quelli che si inseriscono all'interno di filiere organizzate	4.2.3.A	Progetti inseriti in "Filiere organizzate" per l'integrazione lungo la filiera.	30	30	30
PRIORITA' AZIENDALI	Maggiori garanzie oggettive di positiva ricaduta dei benefici dell'investimento sui produttori agricoli di base	4.2.3.Ba	Contratti di fornitura/acquisto del prodotto nel medio periodo o certezza del conferimento. La priorità viene attribuita se, al momento della presentazione della domanda di sostegno, vengono presentati contratti di fornitura/acquisto per almeno due anni a decorrere dalla realizzazione del progetto o nel caso in cui il conferimento sia effettuato dagli stessi soci.	6	6	20
		4.2.3.Bb	Acquisizione della prevalenza del prodotto agricolo da trasformare nel raggio di 70 Km di distanza. La priorità viene attribuita se la prevalenza del prodotto agricolo da trasformare proviene da contratti di conferimento stipulati con produttori di base il cui centro aziendale ricade a distanza di 70 Km dall'impianto di trasformazione.	8	8	
		4.2.3.C	Contratti di acquisto stipulati con OP riconosciute come definiti dall'art. 152 del Reg. (UE) n. 1308/2013.	6	6	

PRIORITA' RELATIVA ALLA MATERIA PRIMA UTILIZZATA	Tipologia di materia prima utilizzata con specifica priorità per gli effluenti zootecnici	4.2.3.D	Materia prima utilizzata per la produzione di energia. Priorità per il riutilizzo degli effluenti zootecnici.	6	6	13
	Modalità di utilizzo dell'energia prodotta sia termica che elettrica	4.2.3.Ea	La priorità è concessa a progetti che prevedono il recupero e la distribuzione di energia elettrica all'interno dell'unità produttiva oggetto dell'investimento, secondo il principio della prevalenza economica.	5	7	
		4.2.3.Eb	La priorità è concessa a progetti che prevedono il recupero e distribuzione di energia termica all'interno dell'unità produttiva oggetto dell'investimento (recupero del calore da impianti produttivi), secondo il principio della prevalenza economica.	7		
PRIORITA' RELATIVA AGLI OBIETTIVI TRASVERSALI DELLO SVILUPPO RURALE	Minore Impatto ambientale, inteso come occupazione di spazi e recupero di strutture preesistenti	4.2.3.F	Riconversione di spazi e recupero di strutture preesistenti. La priorità è concessa a progetti che prevedono il recupero di strutture preesistenti per la produzione e approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili.	5	5	23
	Carattere innovativo delle tecnologie utilizzate e tra questi interventi per lo stoccaggio dell'energia in correlazione con l'installazione di reti intelligenti	4.2.3.Ha	Innovazioni tecnologiche con brevetti/licenze. La priorità è attribuita agli investimenti che prevedono l'introduzione di macchinari e attrezzature innovative, impianti e sistemi innovativi per la produzione e l'approvvigionamento dell'energia da fonti rinnovabili. Con riferimento esclusivamente a innovazioni con brevetto/licenze registrate nei tre anni precedenti la pubblicazione del bando.	4	6	
		4.2.3.Hb	Innovazione di prodotto/processo/organizzativa: investimenti inclusi nell'elenco (catalogo) delle innovazioni elaborato sulla base delle Mis. 124 del PSR 2007/2013 o alla misura 16.2PSR 2014/2020.	6		
		4.2.3.I	Stoccaggio dell'energia in correlazione con l'installazione di reti intelligenti.	4		
	Maggiore impatto positivo sull'ambiente e sul clima	4.2.3.La	Intervento che prevede la realizzazione di digestori per la raccolta di sottoprodotti agroalimentari o deiezioni animali.	8	8	
		4.2.3.Lb	Interventi che prevedono l'installazione, per la sola finalità dell'autoconsumo, di impianti per il recupero e distribuzione di energia termica all'interno dell'unità produttiva.	6		
		4.2.3.Lc	Interventi che prevedono l'acquisto e l'installazione di gruppi elettrogeni specifici per produrre energia dalla combustione del biogas.	6		
	PRIORITA' TERRITORIALI	Possibile ripetitività della tecnologia nell'ambito agricolo/industriale caratterizzante l'area geografica di intervento	4.2.3.M	Facilità di riutilizzo della tecnologia nell'area geografica di intervento. La priorità è attribuita ad investimenti che prevedono il facile riutilizzo della tecnologia nell'area geografica di intervento. In questo caso l'attribuzione della priorità avviene nel caso in cui si utilizza una tecnologia in uso ed operativa già presente sul territorio di riferimento (provinciale).	6	
PRIORITA' SETTORIALI	Priorità settoriali	4.2.3.Na	Progetti che prevedono interventi per l'efficientamento energetico aziendale nelle aziende zootecniche.	8	8	8
		4.2.3.Nb	Progetti che prevedono interventi per l'efficientamento energetico nel settore ortofrutticolo.	6		
		4.2.3.Nc	Progetti che prevedono interventi per l'efficientamento energetico nel settore vitivinicolo o olivicolo.	4		
Punteggio massimo ottenibile					100	100

Punteggio minimo: sono ammissibili al finanziamento esclusivamente gli interventi che raggiungono un punteggio minimo di **25 PUNTI** con almeno 2 (due) criteri di selezione.

Il GAL dovrà dare evidenza della modifica di attribuzione del punteggio nella determinazione di approvazione della graduatoria.

Per i casi di ex-aequo, ovvero in caso di parità di posizione di più domande di sostegno nelle graduatorie di ammissibilità, il sostegno sarà attribuito al progetto che risulta acquisito prima al protocollo secondo il criterio cronologico.

Modalità e disposizioni per la verifica e l'attribuzione delle priorità e dei punteggi dei criteri di selezione

Approccio collettivo Progetti integrati e che si inseriscono all'interno di filiere organizzate

Criterio 19.2.1 4.2.3.A *Progetti inseriti in "Filiere organizzate" per l'integrazione lungo la filiera*
Il punteggio viene attribuito nel caso in cui il soggetto proponente abbia partecipato ad un progetto di cooperazione inerente le "Filiere organizzate" attivabili attraverso la Sottomisura 16.4.1. sia del PSR Lazio 2014/2020 che del PSL del GAL Vette Reatine

Priorità aziendali Ricaduta dei benefici dell'investimento sui produttori agricoli di base

Criterio 19.2.1 4.2.3.Ba *Contratti di fornitura/acquisto del prodotto nel medio periodo o certezza del conferimento.*

La priorità viene attribuita se, al momento della presentazione della domanda di sostegno, vengono presentati contratti di fornitura/acquisto che interessano almeno il 60% delle produzioni lavorate dall'impianto interessato dall'investimento programmato, di durata almeno pari a due anni a decorrere dalla realizzazione del progetto, stipulati secondo le normative vigenti, o nel caso in cui il conferimento sia effettuato dagli stessi soci.

Criterio 19.2.1 4.2.3.Bb *Acquisizione della prevalenza del prodotto agricolo da trasformare nel raggio di 70 Km di distanza.*

La priorità è attribuita se la prevalenza (>50%) del prodotto agricolo da trasformare nell'impianto oggetto di investimento proviene da produttori di base il cui centro aziendale ricade ad una distanza inferiore ai 70 Km dall'impianto di trasformazione, come dimostrato dai contratti di conferimento o dall'elenco dei soci conferitori. Per la verifica della distanza si prende a riferimento la "lunghezza stradale più breve" che intercorre tra il centro aziendale di produzione del prodotto agricolo di base e la ubicazione dell'impianto di trasformazione/commercializzazione oggetto dell'investimento.

Criterio 19.2.1 4.2.3.C *Contratti di acquisto stipulati con OP riconosciute come definiti dall'art. 152 del Reg. (UE) n. 1308/2013.*

L'attribuzione della priorità è effettuata se la prevalenza (>50%) del prodotto agricolo da trasformare dell'impianto interessato all'investimento

programmato proviene da contratti di conferimento stipulati con OP riconosciute come definite dall'art. 152 del Reg. (UE) n. 1308/2013

Priorità relativa alla materia prima utilizzata

Criterio 19.2.1 4.2.3.D *Materia prima utilizzata per la produzione di energia. Priorità per il riutilizzo degli effluenti zootecnici.*

La priorità è attribuita per i soggetti trasformatori che operano nel settore zootecnico e che pertanto trasformano e/o commercializzano prodotto agricolo conferito da produttori primari che operano nel settore zootecnico. Per l'attribuzione della priorità si applica il principio della prevalenza (>50%) dell'energia prodotta con il riutilizzo degli effluenti zootecnici rispetto al fabbisogno annuale.

Criterio 19.2.1 4.2.3.Ea *Modalità di utilizzo di energia elettrica.*

La priorità è concessa a progetti che prevedono il recupero e la distribuzione di energia elettrica all'interno dell'unità produttiva oggetto dell'investimento. Per l'attribuzione della priorità si applica il principio della prevalenza (>50%) dell'energia elettrica prodotta su base annuale.

Criterio 19.2.1 4.2.3.Ea *Modalità di utilizzo di energia termica.*

La priorità è concessa a progetti che prevedono il recupero e la distribuzione di energia termica all'interno dell'unità produttiva oggetto dell'investimento (recupero del calore da impianti produttivi). Per l'attribuzione della priorità si applica il principio della prevalenza (>50%) dell'energia termica prodotta su base annuale.

Obiettivi trasversali dello sviluppo rurale – Minore impatto ambientale

Criterio 19.2.1 4.2.3.F *Riconversione di spazi e recupero di strutture preesistenti.*

La priorità è concessa a progetti che prevedono il recupero di strutture preesistenti per la produzione e approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili.

Obiettivi trasversali dello sviluppo rurale - Carattere innovativo delle tecnologie utilizzate

Criterio 19.2.1 4.2.3.Ha *Innovazione di prodotto/processo/organizzativa: investimenti in macchinari/attrezzature/impianti brevettate nei tre anni precedenti la pubblicazione del bando.*

La priorità è attribuita agli investimenti che prevedono l'introduzione di macchinari e attrezzature innovative, impianti e sistemi innovativi per la produzione e l'approvvigionamento dell'energia da fonti rinnovabili. La priorità è attribuita nel caso in cui l'innovazione sia stata brevettata nei 3 anni precedenti la presentazione della domanda. Si applica il criterio della prevalenza economica (>50%) dell'investimento innovativo sul totale degli investimenti ammissibili;

Criterio 19.2.1 4.2.3.Hb *Innovazione di prodotto/processo/organizzativa: investimenti inclusi nell'elenco (catalogo) delle innovazioni.*

La priorità è attribuita alle operazioni che prevedono la realizzazione di investimenti, nell'ambito di quelli ritenuti ammissibili al finanziamento, che hanno una diretta connessione con le innovazioni incluse nel "Catalogo delle innovazioni regionali".

Con la Det. Dir. n. G17574 del 24/12/2018, disponibile sul sito www.lazioeuropa.it nell'apposita sezione sono state individuate e definite, nell'ambito del catalogo le tipologie di investimento che possono essere utilizzate per l'ottenimento della priorità e l'attribuzione del relativo punteggio.

Detti investimenti devono rappresentare almeno il 30% del costo complessivo dell'operazione ammissibile, devono essere descritti nella relazione tecnica e ricompresi nel piano degli investimenti del BPOL e, nell'ambito dello stesso, ne dovranno essere valutati gli effetti sulla gestione aziendale.

Il "catalogo delle innovazioni regionale" può essere implementato anche con innovazioni derivanti dalle attività svolte nell'ambito delle specifiche misure di altri PSR regionali, fermo restando che dette innovazioni, con l'indicazione del tipo di investimento ritenuto funzionale ai fini dell'attribuzione della priorità, dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame della Regione Lazio, rese pubbliche e, previa istruttoria da parte delle strutture regionali competenti, considerate valide ed approvate.

Criterio 19.2.1 4.2.3.I *Stoccaggio dell'energia.*

La priorità è attribuita ai progetti che prevedono lo stoccaggio dell'energia in correlazione con l'installazione di reti intelligenti per una capacità almeno pari al 20% della produzione media giornaliera annua.

Obiettivi trasversali dello sviluppo rurale - Maggiore impatto positivo sull'ambiente e sul clima

La priorità di cui ai successivi criteri 4.2.3.La, 4.2.3.Lb e 4.2.3.Lc è attribuita in funzione della tipologia di intervento specificata nella descrizione del criterio, prevista nell'investimento programmato. Per il riconoscimento della priorità si applica il principio della prevalenza economica.

Criterio 19.2.1 4.2.3.La Intervento che prevede la realizzazione di digestori per la raccolta di sottoprodotti agroalimentari o deiezioni animali.

Criterio 19.2.1 4.2.3.Lb Interventi che prevedono l'installazione, per la sola finalità dell'autoconsumo, di impianti per il recupero e distribuzione di energia termica all'interno dell'unità produttiva.

Criterio 19.2.1 4.2.3.Lc Interventi che prevedono l'acquisto e l'installazione di gruppi elettrogeni specifici per produrre energia dalla combustione del biogas.

Priorità territoriali

Criterio 19.2.1 4.2.3.M *Facilità di riutilizzo della tecnologia nell'area geografica di intervento.*
La priorità è attribuita ad investimenti che prevedono il facile riutilizzo della tecnologia nell'area geografica di intervento. In questo caso l'attribuzione della priorità avviene nel caso in cui si utilizzi una tecnologia in uso ed operativa già presente sul territorio di riferimento, individuato in ambito provinciale.

Priorità settoriali

Criterio 19.2.1 4.2.3.Na *Progetti che prevedono interventi per l'efficientamento energetico aziendale nelle aziende che operano nel settore zootecnico.*
La priorità è attribuita per i soggetti trasformatrici che operano nel settore zootecnico e che pertanto trasformano e/o commercializzano prodotto agricolo conferito da produttori primari che operano nel settore zootecnico. L'attribuzione del punteggio viene effettuata in applicazione del criterio della prevalenza economica riferita al valore degli investimenti di efficientamento energetico (>50%) rispetto al totale degli investimenti ammissibili.

Criterio 19.2.1 4.2.3.Nb *Progetti che prevedono interventi per l'efficientamento energetico aziendale nelle aziende che operano nel settore ortofrutticolo.*
La priorità è attribuita per i soggetti trasformatrici che operano nel settore ortofrutticolo e che pertanto trasformano e/o commercializzano prodotto agricolo conferito da produttori primari che operano nello stesso settore. L'attribuzione del punteggio viene effettuata in applicazione del criterio della prevalenza economica riferita al valore degli investimenti di efficientamento energetico (>50%) rispetto al totale degli investimenti ammissibili.

Criterio 19.2.1 4.2.3.Nc *Progetti che prevedono interventi per l'efficientamento energetico aziendale nelle aziende che operano nel settore vitivinicolo o olivicolo.*
La priorità è attribuita per i soggetti trasformatrici che operano nel settore vitivinicolo o olivicolo e che pertanto trasformano e/o commercializzano prodotto agricolo conferito da produttori primari che operano nello stesso settore. L'attribuzione del punteggio viene effettuata in applicazione del criterio della prevalenza economica riferita al valore degli investimenti di efficientamento energetico (>50%) rispetto al totale degli investimenti ammissibili.

Modalità di formazione della graduatoria

I requisiti di priorità e l'autovalutazione con l'attribuzione dei relativi punteggi dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno, essere descritti nella relazione tecnica e supportati, laddove previsto e necessario, da adeguata

documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno. In fase di istruttoria tecnico amministrativa si procederà ad accertare il possesso delle priorità dichiarate ed a confermare o meno il punteggio corrispondente.

La graduatoria unica predisposta in attuazione del presente bando è approvata con Deliberazione del CdA del GAL che dovrà individuare le domande di sostegno ritenute “*ammissibili e finanziate*”, ovvero di quelle collocate in posizione utile nella graduatoria fino alla copertura delle risorse stanziare per il presente bando pubblico. Lo stesso atto approva anche gli elenchi delle domande di sostegno “*non ammissibili*” e di quelle “*ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi*”. Per le domande “*non ammissibili*”, dovrà essere riportata la motivazione che determina l’adozione del provvedimento di non ammissibilità.

Se non si dispone di tutta la documentazione attestante l’immediata cantierabilità, il CdA del GAL procederà all’ammissibilità al finanziamento con riserva, e la relativa documentazione dovrà essere integrata dal beneficiario entro i **60 giorni successivi** (prorogabile, con autorizzazione del GAL di ulteriori **30 giorni** per cause indipendenti dalla volontà del beneficiario) a decorrere dalla data di pubblicazione di detta deliberazione, pena la decadenza dall’aiuto stesso.

Qualora la domanda di sostegno collocata nell’ultima posizione utile della graduatoria di ammissibilità non sia finanziabile per intero, la stessa domanda sarà ritenuta ammissibile ma non finanziabile per carenza di fondi; in tal caso, il GAL si riserva di prevedere stanziamenti aggiuntivi che consentano il finanziamento dell’intero importo ritenuto ammissibile, in ragione di quanto disposto al successivo articolo 11, secondo comma.

ARTICOLO 11

Dotazione finanziaria del bando

Per il finanziamento delle domande di sostegno inoltrate ai sensi del presente bando e ritenute ammissibili, sono stanziati complessivamente **Euro 60.000,00** di spesa pubblica.

Il GAL potrà procedere all’assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento di istanze presentate in attuazione del presente Bando, in funzione dell’avanzamento fisico e finanziario dell’operazione e del PSL del GAL come risultante dalle attività di monitoraggio e sorveglianza finanziaria nonché in ordine all’attribuzione di eventuali risorse aggiuntive che si potranno rendere disponibili nelle successive annualità finanziarie.

ARTICOLO 12

Controlli amministrativi sulle domande di sostegno

Tutte le domande di sostegno nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono sottoposte a controlli amministrativi. I controlli amministrativi sulle domande di sostegno sono svolti in conformità all’art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e tengono conto delle norme sul procedimento amministrativo recate dalla L. 241/90 e successive mm.e ii.

Per ciascuna domanda di sostegno, ai sensi delle L. 241/90 e ss.mm.ii. è individuato dal GAL un responsabile del procedimento amministrativo, che sarà comunicato al beneficiario tramite posta certificata PEC.

Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di sostegno, il GAL pubblica sul sito internet www.galvettereatine.it l'elenco delle domande presentate (rilasciate informaticamente).

La fase di istruttoria amministrativa della domanda di sostegno e degli allegati presentati a corredo della stessa prevede una verifica formale della domanda, per una valutazione tecnica sulla conformità del progetto agli obiettivi ed alle finalità previste nella misura, per stabilire l'ammissibilità e la congruità delle spese, per accertare l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, per la valutazione dei criteri di selezione.

In particolare, il controllo amministrativo sulla domanda di sostegno riguarderà la verifica:

- del rispetto dei termini e delle scadenze fissate per la presentazione (rilascio informatico) della domanda di sostegno;
- che la domanda di sostegno sia stata presentata e rilasciata esclusivamente avvalendosi dell'apposito applicativo informatico disponibile sulla piattaforma nazionale del SIAN;
- del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi e delle condizioni di ammissibilità pertinenti all'operazione per cui si chiede il sostegno;
- dei punteggi attribuiti in base ai criteri di selezione;
- dell'ammissibilità e della congruità delle spese;
- del principio dell'unicità del finanziamento;
- dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma;
- della conformità dell'operazione con gli obblighi stabiliti in materia di aiuti di Stato e le altre norme e requisiti obbligatori;
- della rispondenza agli obiettivi e alle finalità previste nella presente "Tipologia di Operazione".

Il controllo amministrativo sulla domanda di sostegno può comprendere anche una **visita sul luogo** di realizzazione dell'operazione e dei relativi investimenti programmati.

Per le verifiche di congruità e ragionevolezza delle spese ritenute ammissibili si fa riferimento ai prezzi regionali ed alle disposizioni richiamate nel precedente articolo 5 del presente bando pubblico.

Saranno ritenute **non ammissibili** e pertanto non finanziabili le domande di sostegno:

- presentate (rilasciate informaticamente) oltre i termini come stabiliti dal presente bando pubblico;
- compilate, presentate e "rilasciate" utilizzando degli applicativi informatici o ricorrendo a delle modalità diverse da quelle previsti e funzionanti sulla piattaforma informatica appositamente predisposta sul S.I.A.N.;
- che, nella valutazione dei criteri di selezione, non raggiungono il punteggio minimo come stabilito nell'Art. 10 del presente bando pubblico;
- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente bando pubblico;
- che non soddisfano le condizioni di ammissibilità stabilite nell'articolo 7 del presente bando pubblico;
- non rispondenti agli obiettivi e alle finalità previste nella presente "Tipologia di Operazione";
- con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto a quelli richiesti nel bando, fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte dell'Amministrazione;

- erronee, salvo il caso di errori palesi e sanabili nel rispetto delle condizioni previste nel presente bando pubblico.

In applicazione dell'articolo 10/bis della L. 241/90 e successive mm. e ii. Il GAL, in qualità di struttura responsabile dell'istruttoria amministrativa sulla domanda di sostegno, prima di procedere alla formale adozione dei provvedimenti di non ammissibilità comunica al soggetto richiedente, tramite posta certificata PEC, i motivi che ostacolano l'accoglimento della domanda. Entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa il richiedente può presentare proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. In caso di mancato accoglimento delle osservazioni che il richiedente ha prodotto in applicazione della richiamata procedura di cui all'articolo 10 bis della L. 241/90 e successive mm. e ii. o comunque dopo aver attivato detta procedura, il GAL provvederà alla formale comunicazione al soggetto richiedente, tramite posta certificata PEC, della non ammissibilità della domanda di sostegno riportante le motivazioni sul mancato accoglimento delle osservazioni prodotte.

Sul provvedimento definitivo, ovvero la deliberazione del GAL per l'approvazione della graduatoria finale e dei progetti non ammissibili, è ammesso ricorso per motivi di legittimità, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni e 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso o dalla notifica dell'atto, laddove prevista.

Completate le istruttorie di ammissibilità, il GAL provvederà, comunque entro i quattro mesi successivi dall'adozione dell'atto che approva l'elenco delle domande di sostegno presentate e rilasciate informaticamente, a trasmettere l'elenco analitico delle domande istruite positivamente con indicazione del costo totale dell'investimento ritenuto ammissibile e del relativo contributo concesso riportante i punteggi attribuiti in funzione dei criteri di selezione e lo stato di immediata cantierabilità, nonché gli elenchi delle domande non ammissibili con indicazione dei motivi di esclusione.

Il GAL provvederà a predisporre la graduatoria unica con indicazione dei progetti *“ammissibili e ammessi a finanziamento”*, ovvero di quelli collocati in posizione utile nella graduatoria e quindi finanziati, di quelli *“ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse”* e dei progetti *“non ammissibili”*.

Le domande di sostegno relative a progetti non immediatamente cantierabili sono inseriti nella graduatoria di ammissibilità ma la formale concessione del contributo e l'adozione del relativo provvedimento a favore del beneficiario sono subordinati all'acquisizione, entro i termini stabiliti dal presente bando pubblico, di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni o permessi necessari che dimostrino l'immediata cantierabilità del progetto e l'avvio dei lavori.

La graduatoria finale e l'elenco delle domande non ammissibili sarà approvata con Deliberazione del CdA del GAL che sarà pubblicata sul sito internet www.galvettereatine.it, sul sito regionale www.lazioeuropa.it e sull'albo pretorio dei Comuni aderenti al GAL.

ARTICOLO 13

Provvedimenti di concessione

Successivamente alla formale approvazione della graduatoria di ammissibilità, per ognuna delle domande di sostegno ammesse e finanziabili, una volta acquisita la documentazione probatoria comprovante le dichiarazioni sostitutive rese all'atto della presentazione della domanda di sostegno, e la documentazione relativa alla cantierabilità del progetto ove prevista, il GAL adotta appositi provvedimenti di concessione del contributo.

I *provvedimenti di concessione* del contributo dovranno necessariamente riportare, almeno:

- riferimenti al bando pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;
- riferimenti dei vari atti procedurali;
- dati finanziari relativi all'investimento totale ammesso a contributo con specificazione delle spese ammissibili distinti per "tipologia di intervento/sottointervento" nel rispetto della classificazione prevista nell'articolo 5 del presente bando pubblico ed utilizzata nell'applicativo informatico SIAN per la presentazione delle domande;
- modalità di erogazione del contributo (conto capitale), con indicazione delle disposizioni attuative per la concessione dei pagamenti a titolo di anticipo, acconti in corso d'opera o saldo finale;
- impegni ed obblighi, nonché eventuali prescrizioni derivanti dal procedimento istruttorio di ammissibilità della domanda di sostegno, relativi sia alla fase realizzativa dell'investimento ammesso che quelli inerenti il periodo successivo alla conclusione dello stesso (ex-post), con indicazione delle sanzioni connesse al mancato rispetto dell'adempimento;
- eventuali obblighi ed impegni aggiuntivi derivanti dalla partecipazione ad una "filiera organizzata" attivata nell'ambito della sottomisura 16.4;
- gli obblighi e i limiti derivanti dai vincoli di destinazione ed dal periodo di non alienabilità, nonché dagli impegni ex-post successivi al pagamento del saldo finale e l'indicazione della loro durata;
- tempistica di realizzazione e termine entro il quale i lavori dovranno essere ultimati;
- obblighi in materia di adempimenti contabili del destinatario finale, comprese le limitazioni relative alla gestione dei flussi finanziari ed ai pagamenti in contanti;
- obblighi in materia di informazione e pubblicità;
- obblighi concernenti gli adempimenti connessi al monitoraggio fisico e finanziario degli interventi;
- obbligo di comunicazione circa l'avvenuto inizio dei lavori;
- obbligo di comunicare eventualmente il nominativo del direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza del cantiere;
- riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni.

Il provvedimento di concessione, notificato al beneficiario o suo delegato tramite PEC dovrà essere sottoscritto per accettazione, dal soggetto beneficiario interessato o suo delegato e ritrasmesso al GAL tramite PEC non oltre il quindicesimo giorno dalla notifica.

ARTICOLO 14

Tempi di realizzazione delle operazioni ed eventuale disciplina delle proroghe

Le iniziative progettuali finanziate dovranno essere avviate entro i **30 (trenta) giorni** successivi a decorrere dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione del contributo.

La verifica del rispetto del termine stabilito per l'avvio dei lavori sarà effettuata sulla base della dichiarazione di inizio lavori che dovrà essere trasmessa tramite PEC al GAL

Il tempo massimo concesso per il completamento degli investimenti finanziati, escluse eventuali proroghe è così determinato:

- **120 giorni** per operazioni che prevedono esclusivamente l'acquisto di dotazioni (macchine, attrezzature, ecc.);
- **12 (dodici) mesi** per la realizzazione di operazioni che prevedono interventi strutturali (opere, impianti, ecc.).

Per la data iniziale del tempo massimo concesso per il completamento degli investimenti si fa riferimento alla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione del contributo da parte del beneficiario.

Per completamento degli investimenti deve intendersi la conclusione di ogni attività prevista dal progetto finanziato sia essa attinente a lavori, servizi o forniture.

Il completamento degli investimenti è attestato dalla dichiarazione di fine lavori che dovrà essere comunicata via PEC.

Dalla data di inoltro della stessa decorrono i **60 (sessanta) giorni** continuativi e successivi di tempo per la presentazione della domanda di pagamento del saldo finale completa di tutta la rendicontazione.

La verifica del rispetto del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.

Qualora a completamento degli interventi si generino economie di spesa i beneficiari non sono autorizzati al loro utilizzo.

Disciplina delle Proroghe

Le proroghe del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori possono essere concesse **per cause di forza maggiore o per altre circostanze eccezionali** indipendenti dalla volontà del beneficiario.

Le richieste di proroga, debitamente motivate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate al GAL che previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione dei lavori.

Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato da rilasciarsi entro **sessanta (60) giorni** dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare i lavori per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l'opera possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.

Il GAL, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica a mezzo PEC la decisione adottata contenente, in caso di accoglimento della richiesta, la data ultima per il completamento dei lavori; in caso di

rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

In ogni caso possono essere concesse proroghe **per un periodo non superiore a centottanta (180) giorni**.

ARTICOLO 15

Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2(2) del reg. UE n. 1306/2013, sono quelle previste e richiamate nell'articolo 33 (1) dell'Allegato I "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" alla DGR n. 147/2016 come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante al GAL entro **15 giorni lavorativi** a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente.

Per la causa di forza maggiore relativa alla "Incapacità professionale di lunga durata del beneficiario" il beneficiario deve produrre certificato medico rilasciato da una struttura pubblica da cui si rilevi l'inabilità al lavoro di carattere permanente.

ARTICOLO 16

Varianti e adeguamenti tecnici

Per la disciplina delle "varianti in corso d'opera" e gli "adeguamenti tecnici" si applicano le disposizioni recate dall'articolo 32 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016, come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018.

Per "categorie di spesa" si intendono le "tipologie di intervento", come classificate nell'articolo 5 del presente bando pubblico ed utilizzate per la compilazione delle domande di sostegno e per la costruzione del piano finanziario e delle relative voci di spesa ammissibili riportato, tra l'altro, nel provvedimento di concessione del contributo.

Le varianti in corso d'opera debbono essere preventivamente richieste tramite PEC al GAL per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi.

La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato, il nuovo Piano di sviluppo aziendale degli investimenti, ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

Il GAL riceve dal beneficiario la domanda di variante e la istruisce ai fini della determinazione del punteggio assegnato in relazione al nuovo Piano di sviluppo aziendale degli investimenti proposto; tale richiesta costituisce il riferimento per le ulteriori fasi del procedimento. La variante è autorizzata

a condizione che il punteggio assegnato all'operazione, tenuto conto del nuovo Piano di sviluppo aziendale degli investimenti, non determini l'esclusione della domanda dalla graduatoria di ammissibilità delle domande finanziate dal GAL.

Il GAL, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica tramite e-mail certificata (PEC) al richiedente o suo delegato, la decisione adottata di concedere o meno la variante, provvedendo a caricare sul sistema informativo SIAN i nuovi dati, nonché, in caso di rigetto, i motivi che lo hanno determinato.

L'istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un termine massimo di **sessanta (60) giorni** a decorrere dalla notifica via PEC della richiesta.

Sono considerati adeguamenti tecnici il cambio fornitore e il cambio marca dei macchinari e attrezzature. Qualora intervengano modificazioni del progetto originario, quali varianti in corso d'opera o adeguamenti tecnici, che comportino variazioni del punteggio attribuito tali da determinare il venir meno del presupposto per l'utile collocazione in graduatoria, la domanda decadrà dal finanziamento e il beneficiario dovrà restituire le somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali.

ARTICOLO 17

Presentazione delle domande di pagamento

Gli aiuti spettanti sono erogati dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) a seguito della presentazione di una o più domande di pagamento da parte del soggetto beneficiario.

I pagamenti sono autorizzati dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal sistema procedurale di gestione e controllo definito, di concerto, dal GAL, dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore (AGEA).

Le domande di pagamento dovranno essere inoltrate attraverso apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN.

Dopo il rilascio informatico e solo per gli errori palesi è consentita la correzione della domanda di pagamento e degli allegati secondo quanto riportato nel successivo Art. 24.

Le domande di pagamento per le misure ad investimento possono essere presentate per:

- anticipi;
- erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento (acconti);
- saldi finali.

Anticipi

Per la concessione degli anticipi si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 10 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018 **fino al 50 % del contributo ammesso**.

L'erogazione dell'anticipo viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario della "domanda di pagamento" e della seguente documentazione:

- garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Organismo Pagatore (AGEA) di importo pari all'anticipazione concessa utilizzando lo schema fac-simile predisposto dallo stesso Organismo Pagatore (AGEA). Le garanzie fideiussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzati dall'Organismo Pagatore nazionale (AGEA) sulla base degli elenchi che lo stesso renderà noti;
- dichiarazione di inizio lavori sottoscritta dal beneficiario e, se del caso, da un tecnico abilitato;

I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi vanno effettuati sul 100% delle richieste pervenute. Lo svincolo delle garanzie fideiussorie sarà disposto dall'Organismo Pagatore (AGEA) previo nulla osta da parte del GAL e della Regione per quanto di competenza.

Acconti

Per la concessione di acconti si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 11 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018.

Per la presente Tipologia di Operazione sono previste erogazioni parziali previa presentazione di una domanda di pagamento corredata della documentazione di cui al successivo paragrafo **"Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute"**.

Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento di acconti va effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e delle spese dichiarate rispetto allo stato di avanzamento dei lavori.

Saldi

Per il pagamento del saldo finale si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 12 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018.

I beneficiari degli aiuti, a conclusione degli acquisti o dei lavori finanziati da realizzarsi entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione del contributo, debbono presentare al GAL la **domanda di pagamento del saldo finale**.

Il pagamento del saldo finale è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o da altri documenti o, ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente. La documentazione di spesa deve essere quietanzata.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata della documentazione tecnica deve essere presentata da parte del beneficiario entro **sessanta (60) giorni** dal termine concesso per il completamento degli investimenti finanziati, di cui all'articolo 14. La verifica del rispetto del termine stabilito per il completamento degli investimenti finanziati sarà effettuata sulla base della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.

La presentazione oltre i termini di cui sopra comporta l'applicazione del sistema delle sanzioni (riduzioni/controlli) definito in coerenza con il quadro normativo di riferimento, di cui al successivo articolo 21.

Il GAL provvede, entro il termine massimo di **sessanta giorni**, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale:

- a verificare la conformità dei lavori eseguiti con quelli previsti nell'iniziativa progettuale ammessa a finanziamento;
- a verificare i costi sostenuti e i pagamenti effettuati;
- ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le opere realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate;
- alla verifica del rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, ove pertinente;
- alla verifica del rispetto dell'unicità del finanziamento;
- al rispetto dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma;
- a compilare un apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento svolto.

Gli incaricati redigono apposito verbale di accertamento finale con le risultanze del controllo amministrativo o in loco ed indicazione del contributo concesso e di eventuali obblighi o prescrizioni a carico dello stesso che dovrà essere notificato tramite PEC al beneficiario entro i successivi **quindici giorni**. Il beneficiario avrà facoltà di inserire eventuali sue osservazioni e dovrà restituirlo tramite PEC, debitamente firmato per accettazione entro i successivi **quindici giorni**.

Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi interessi maturati.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi con il provvedimento di concessione non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

Qualora l'entità del contributo concesso sia pari o superiore a 150.000,00 euro, il pagamento dello stesso, a qualsiasi titolo (anticipo, acconto e saldo), sarà autorizzato dall'Autorità di gestione solo dopo l'acquisizione e verifica dell'informativa antimafia come previsto dal D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 e ss.mm. e ii.

Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute

Modalità di rendicontazione:

rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati

Per la rendicontazione della spesa, il beneficiario deve presentare la seguente documentazione:

- relazione tecnica finale con indicazione degli investimenti realizzati ed il relativo livello di conseguimento degli obiettivi preposti in ordine al miglioramento del rendimento delle prestazioni globali e della sostenibilità globale dell'azienda, ivi incluso, laddove pertinente, gli elaborati grafici finali ed i relativi computi metrici consuntivi nonché la revisione del piano di sviluppo aziendale; la relazione tecnica finale deve essere sottoscritta da tecnici in possesso di

adeguata qualifica professionale, abilitati all'esercizio delle professioni ed iscritti ai relativi ordini o collegi professionali, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;

- copia delle fatture quietanzate e relativi documenti di pagamento. Per le modalità di pagamento ritenute ammissibili si rinvia a quanto richiamato nel capoverso che segue.
- elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati;
- dichiarazione liberatoria del venditore, se prevista;
- certificato di agibilità (ove previsto) o altro titolo analogo e, laddove pertinente, certificati di conformità degli impianti e delle strutture realizzate;
- certificato di regolare esecuzione (ove previsto);
- autorizzazione sanitaria (ove previsto);
- contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- certificati di conformità per i macchinari acquistati;
- documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati;
- altra eventuale documentazione ritenuta necessaria da specificare nel provvedimento di concessione in funzione dell'investimento programmato.

Modalità di pagamento

Per quanto riguarda le modalità di pagamento ritenute ammissibili si rimanda al capitolo 7 “Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento” del documento “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo rurale 2014/2020 del Lazio” allegato alla Determinazione n. 03831 del 15/04/2016.

Non sono in ogni caso ammessi pagamenti in contanti.

Conservazione e disponibilità dei documenti

Fatte salve le norme in materia civilistica e fiscale nazionali, ai sensi dell'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013, per le operazioni con spesa ammissibile inferiore a Euro 1.000.000,00, i beneficiari hanno l'obbligo di assicurare che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese siano resi disponibili, su richiesta dalla Commissione e della Corte dei Conti Europea, per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti da parte dell'Organismo Pagatore alla Commissione Europea nella quale sono incluse le spese della propria operazione.

Per le operazioni diverse da quelle di cui al precedente comma il periodo suddetto è di due anni.

L'Autorità di gestione informa i beneficiari della data di inizio del periodo di cui ai precedenti commi 1 e 2.

Il periodo di cui ai commi 1 e 2 è interrotto nel caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione Europea.

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo la normativa vigente (comprese le versioni elettroniche dei documenti originali o i documenti esistenti solo in versione elettronica).

Parziale realizzazione dei lavori

Le verifiche di accertamento finale svolte in sede di controllo amministrativo e/o in loco, successive alla presentazione della domanda di pagamento del saldo finale, dovranno verificare, in caso di

parziale realizzazione dell'iniziativa progettuale approvata, la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate. In ogni caso non sono riconosciute parziali realizzazioni per un importo complessivo delle spese rendicontate **inferiore al 55%** del costo totale dell'investimento ammesso a finanziamento. Al di sotto di tale soglia si procede alla pronuncia della decadenza totale dall'aiuto ed alla revoca del contributo concesso.

Nel caso di parziale realizzazione che comporta una modifica sostanziale degli investimenti programmati il beneficiario è tenuto a presentare, in fase di rendicontazione finale delle opere e degli acquisti anche il nuovo Piano di sviluppo aziendale degli investimenti adeguato a quelli effettivamente realizzati. La revisione del Piano di sviluppo aziendale può essere richiesta anche dagli incaricati per il controllo relativo all'accertamento finale.

Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non costituiscano un lotto funzionale o che i lavori non realizzati abbiano comportato una diminuzione del punteggio attribuito in fase istruttoria amministrativa, tale da collocare il progetto fra le domande non finanziate, o che comporti il venir meno del rispetto della condizione di ammissibilità relativa al miglioramento della sostenibilità finanziaria dell'investimento, sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo, nonché per l'eventuale restituzione delle somme eventualmente già erogate a titolo di anticipo o acconto.

Se il lotto di lavori eseguiti è considerato funzionale è possibile procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute, eseguendo eventuali compensazioni con anticipi od acconti precedentemente erogati: rimane ferma l'eventuale applicazione delle riduzioni.

Nel caso in cui l'iniziativa sia stata realizzata nella sua totalità e la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore all'investimento complessivo ammesso, accertato che le opere, gli acquisti e le forniture siano state comunque realizzate a regola d'arte coerentemente con gli obiettivi e le finalità previste nella misura, non è consentito utilizzare le eventuali economie per il riconoscimento di spese relative ad interventi aggiuntivi all'iniziativa progettuale originaria.

ARTICOLO 18

Controlli amministrativi sulle domande di pagamento

Tutte le domande di pagamento nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono sottoposte a controlli amministrativi (istruttoria amministrativa).

I controlli amministrativi sulle domande di pagamento sono effettuati in conformità all'art. 48 del Reg UE 809/2014 tenendo conto, tra l'altro, delle disposizioni recate dall'articolo 18 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018.

Qualora l'entità del contributo concesso sia pari o superiore a 150.000,00 euro, il pagamento dello stesso, a qualsiasi titolo (anticipo, acconto e saldo), sarà autorizzato dall'Autorità di gestione solo dopo l'acquisizione e verifica dell'informativa antimafia come previsto dal D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 e ss.mm. e ii.

L'erogazione del contributo da parte dell'Organismo Pagatore AGEA è subordinata alle verifiche di regolarità contributiva del soggetto beneficiario.

ARTICOLO 19

Obblighi in materia di informazione e pubblicità

Per le disposizioni in ordine agli obblighi in materia di informazioni e pubblicità si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 38 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018.

I documenti ufficiali del Programma di Sviluppo Locale del GAL Vette Reatine verranno pubblicati sul sito internet www.galvettereatine.it.

Gli stessi documenti ed altre informazioni inerenti il PSR 2014/2020 del Lazio sono pubblicati e consultabili sul sito Internet regionale www.lazioeuropa.it.

Oltre a quanto stabilito nel presente articolo, per la realizzazione delle azioni di informazione, si applicano le linee guida approvate dall'Autorità di gestione con Determinazione n. G15742 del 14 dicembre 2015 disponibili sul sito www.lazioeuropa.it.

ARTICOLO 20

Controlli in loco

Per la disciplina dei controlli in loco si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 19 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018.

ARTICOLO 21

Controlli e applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche e sanzioni

Qualora si accerti che un beneficiario non rispetti le condizioni di ammissibilità, gli impegni e gli obblighi relativi alle condizioni di concessione del sostegno, l'aiuto non è pagato o è revocato in tutto o in parte.

Per la presente tipologia di operazione sono d'applicazione le revoche o il rifiuto dei pagamenti nonché le sanzioni amministrative stabilite ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

L'Autorità di gestione provvederà, in linea con le disposizioni recate dalla DGR n. 133 del 28 marzo 2017, a predisporre un apposito documento che definisce le riduzioni dovute a inadempienze del beneficiario relative al mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, impegni e altri obblighi previsti dal quadro normativo di riferimento sulla base del quale è stato concesso l'aiuto.

Il documento suddetto, contenente le norme attuative regionali coerenti con la richiamata normativa comunitaria e con le disposizioni nazionali in materia, individua il tipo di sanzione e le procedure di

calcolo delle riduzioni dell'aiuto per le tipologie di investimento ammissibili nell'ambito della presente "tipologia di operazione".

Detto documento è aggiornato:

- a seguito dell'eventuale modifica delle pertinenti normative dell'Unione europea o nazionali;
- a seguito di modifiche del programma che interessino condizioni di ammissibilità, impegni, altri obblighi connessi alla concessione dell'aiuto;
- in risposta a sopravvenute esigenze connesse all'attuazione del programma (nuove procedure, problematiche emerse nell'attuazione).

Per la revoca totale o parziale del sostegno e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative si applicano le disposizioni recate dall'articolo 63 del Reg. (UE) n. 809/2014 come recepite dall'articolo 28 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e s.m.i.

Oltre a quanto stabilito ai commi precedenti nei casi in cui il beneficiario, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo, si applicano le sanzioni di cui alla L. 23 dicembre 1986 n. 898 e ss. mm. e ii.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore (AGEA) mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita alla Autorità individuata dalla norma regionale di riferimento.

Si ribadisce, inoltre, che sino alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al pagamento della sanzione resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione.

ARTICOLO 22

Stabilità delle operazioni

Nel caso di operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi e pertanto per gli investimenti realizzati nell'ambito attuativo della presente "tipologia di operazione", in applicazione dell'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, i beneficiari delle operazioni sono tenuti alla restituzione del contributo pubblico qualora nei cinque anni successivi al pagamento del saldo finale:

- cessino o rilocalizzino l'attività oggetto dell'investimento finanziato al di fuori dell'area del GAL;
- effettuino un cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito ad un'impresa o ad un ente pubblico;
- apportino una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Nel caso di un'operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un investimento produttivo, il contributo del programma è rimborsato laddove, entro dieci anni dal pagamento finale

del beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione europea, salvo il caso in cui il beneficiario sia una PMI.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo. Tale spostamento non dovrà comportare un indebito vantaggio, derivante dall'applicazione di condizioni o criteri di selezione più favorevoli (in particolare maggiore tasso di aiuto o priorità di selezione per la localizzazione in zona svantaggiata) e deve comunque rimanere all'interno dell'area del GAL Vette Reatine.

Non è consentita l'alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l'investimento oggetto del sostegno prima di cinque anni a partire dal pagamento del saldo finale, fatti salvi casi particolari di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l'obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dall'Autorità di Gestione competente.

Alle disposizioni recate dal presente articolo si aggiungono quelle già definite nel relativo Art. 7 in ordine a impegni ed obblighi in carico al beneficiario a conclusione dell'investimento e dopo il pagamento del saldo finale.

ARTICOLO 23

Controlli ex post

Le operazioni connesse ad investimenti sono oggetto di controlli ex post per verificare gli impegni previsti nel presente bando e riportati nell'atto di concessione del contributo.

I controlli ex post effettuati dalla Regione Lazio su delega dell'OP AGEA riguardano, ogni anno, almeno un campione dell'1% della spesa FEASR relativa a operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni di cui al comma precedente e per le quali è stato pagato il saldo.

Gli incaricati dell'istruttoria dei controlli ex-post non devono aver effettuato controlli amministrativi o in loco sulla medesima operazione.

ARTICOLO 24

Altre Disposizioni

Errori palesi

Le domande di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti ed adeguati in qualsiasi momento dopo la presentazione solo nel caso di errori palesi. In ogni caso il richiedente, su propria iniziativa, non può effettuare una correzione di un errore palese dopo la scadenza fissata per la presentazione delle domande di sostegno.

Sono considerati errori palesi, purché il beneficiario abbia agito in buona fede e purché tali errori siano agevolmente individuabili durante un controllo amministrativo, i seguenti:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati;

L'errore palese può essere evidenziato per iscritto dal beneficiario oppure rilevato dalla struttura incaricata del controllo, che ne informa l'interessato.

Mancata effettuazione delle visite sul luogo dell'investimento per cause imputabili al beneficiario

Ove un controllo sul luogo dell'investimento sia ritenuto necessario dalla struttura competente al controllo amministrativo, le domande di sostegno o di pagamento sono respinte qualora tale controllo non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci, salvo i casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali.

Ritiro di domande di sostegno e domande di pagamento

Le domande di sostegno e le domande di pagamento nonché l'eventuale documentazione a corredo possono essere ritirate, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tuttavia se l'autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda o nei documenti allegati o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti dei documenti che presentano inadempienze.

Il ritiro di cui al comma precedente riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione dei documenti ritirati.

La richiesta effettuata con una domanda di sostegno ritirata non può essere riproposta.

Divieto di doppio finanziamento

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione Europea.

Le spese finanziate nell'ambito degli aiuti di stato previsti dal programma non possono beneficiare di alcuna altra forma di finanziamento pubblico.

Cessione di aziende

Ai fini del presente articolo si applica quanto stabilito dall'art. 8 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

Si intende per:

- «cessione di un'azienda»: la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate;
- «cedente»: il beneficiario la cui azienda è ceduta a un altro beneficiario;
- «cessionario»: il beneficiario al quale è ceduta l'azienda.

Si richiama, in particolare, il comma 2 dell'articolo 8 del Reg. UE n. 809/2014 il quale stabilisce: "Qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalità da un beneficiario a un altro beneficiario dopo la presentazione di una domanda di aiuto, di una domanda di sostegno o di una domanda di pagamento e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto o del sostegno, non è erogato alcun aiuto o sostegno al cedente in relazione all'azienda ceduta".

Ferme restando le condizioni di cui all'art. 8 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e qualora l'azienda ceduta soddisfi tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto, il contributo è erogato al cessionario qualora lo stesso:

- Comunichi al GAL, entro il termine di trenta giorni, l'avvenuta cessione dell'azienda e l'intendimento di subentrare nel pagamento del sostegno;
- presenti entro trenta giorni dalla richiesta del GAL la domanda di pagamento e la necessaria documentazione giustificativa.

ARTICOLO 25

Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando pubblico si rinvia a quanto stabilito dal PSR 2014-2020 della Regione Lazio ed ai relativi provvedimenti di attuazione, dal Piano di Sviluppo Locale del GAL ed ai relativi provvedimenti di attuazione nonché a quanto stabilito dalle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale e ad eventuali successivi provvedimenti emanati sia dall'Autorità di Gestione che dall'Organismo Pagatore nel rispetto delle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Premessa

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo (General Data Protection Regulation - GDPR) disciplina la protezione dei dati personali delle persone fisiche in ordine al loro trattamento. Questo consiste nella acquisizione, cancellazione, conservazione di dati personali attinenti ossia ad elementi che possano identificare la persona, ovvero a dati cd “sensibili”, concernenti le opinioni e le attitudini delle persone fisiche in tema di religione, gusti sessuali, politica, salute, elementi biometrici o razziali, o giudiziari. La nuova disciplina, che innova il Codice Italiano Privacy – Dlgs 196/2003 (in virtù del recente apporto armonizzatore del Dlgs 101/2018), si occupa anche di libera circolazione di dati personali. Il GDPR garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati.

Tipologia di dati trattati - Titolare del Trattamento - responsabile della protezione dei dati (DPO) – base giuridica del trattamento – finalità del trattamento – durata del trattamento.

Tutto ciò doverosamente premesso; considerato che i dati personali trattati dal GAL Vette Reatine e dalla Regione Lazio nello svolgimento dei propri compiti istituzionali e nell’espletamento delle procedure del PSR FEASR (Programma di Sviluppo Rurale - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale – Misura 19) saranno solo quelli di coloro che faranno domanda di aiuto: il trattamento avverrà in forza di legge e sulla base delle domande presentate in ossequio all’avviso pubblico (lex specialis) e dell’atto di concessione, da considerarsi quale fondamento giuridico di tipo contrattuale del trattamento dei dati (base giuridica del trattamento).

La finalità del trattamento è costituita appunto dallo svolgimento delle procedure di cui al PSR (Piano di Sviluppo Rurale) della Regione Lazio (Misura 19) per la realizzazione del PSL (Piano di Sviluppo Locale) elaborato dal GAL Vette Reatine ed approvato dalla Regione e, nello specifico, dalla attuazione del presente bando di gara.

Il titolare del Trattamento è il GAL Vette Reatine, in persona del Presidente, che si avvale di un professionista con competenze da DPO (responsabile della protezione dei dati).

I dati di contatto sono i seguenti:

- Sede legale: Via Roma, 103 – 02019 Posta (RI);
- Sede operativa: Via D. Alighieri snc – 02014 Cantalice (RI)
- Telefono 0746653696
- e-mail istituzionale: info@galvettereatine.it
- PEC: galvettereatine@pec.it;
- sito web: www.galvettereatine.it

Il GAL, in esecuzione del PSL, e delle relative misure e sotto-misure, tratterà i dati personali (anagrafiche, dati fiscali, dati di contatto, ruoli, qualifiche) di titolari di impresa o legali rappresentanti ovvero di loro delegati/procuratori e responsabili di procedimento.

Il trattamento sarà limitato ai dati strettamente necessari ai fini della attuazione del presente avviso/bando e della esecuzione degli atti ad esso consequenziali e/o comunque collegati (concessione finanziamento). I dati dei destinatari di contributi europei saranno conservati per un tempo non eccedente dieci anni dalla conclusione della pratica. Qualora insorgesse un contenzioso, il tempo di conservazione predetto si considera decorrente dalla conclusione del contenzioso con provvedimento inoppugnabile.

I dati potranno essere comunicati, se previsto dalla normativa vigente o previo consenso da parte dell'interessato, alla Regione Lazio, al Ministero per le Politiche Agricole, alla Commissione Europea, all'Organismo Pagatore AGEA, a organismi indipendenti di certificazione e valutazione e ad altre Autorità pubbliche nell'ambito dei propri compiti istituzionali. I dati potranno inoltre essere comunicati a soggetti terzi incaricati dal Titolare del trattamento di fornire prestazioni professionali, nonché ad istituti bancari.

Diritti dell'interessato

L'interessato ha sempre diritto di accedere ai dati, di far correggere i dati (rettifica), ove imprecisi, ovvero ottenere la cd. minimizzazione. Posto che, tuttavia, il trattamento è necessario per l'espletamento dei bandi delle Misure di Aiuto, ne consegue che la cancellazione dei dati potrà essere ottenuta solo da coloro che non ottengono aiuti comunitari, ovvero che vi rinunziassero espressamente.

Ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che Lo riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'articolo 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'articolo 18, paragrafo 1 del GDPR); l'interessato può altresì richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); peraltro, l'interessato può opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni particolari, salvo quanto espresso in termini di trattamento necessario per i beneficiari di aiuti comunitari: all'uopo, il soggetto interessato può revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale): siffatta tipologia di dati tuttavia non viene trattata per le finalità di cui alla presente informativa. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità.

L'interessato ha diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo e cioè all'Autorità Garante della privacy (www.garanteprivacy.it), per far valere propri diritti od interessi in tema di dati personali.

L'interessato è avvertito che, in alcuni casi, i dati dei beneficiari di erogazioni pubbliche saranno pubblicati sul sito internet del GAL, su organi ufficiali della regione (siti internet, BURL ecc.), solo

perché imposto da norme di legge o di regolamento. Ciò avverrà secondo il criterio di minimizzazione.

Modalità di trattamento

Siffatti dati saranno trattati anche con mezzi automatizzati (digitale - informatico), ma limitatamente alle finalità istituzionali. Il sistema SIAN è lo strumento normale di raccolta e trattamento dei dati. Esso annovera le più importanti ed adeguate misure di sicurezza. Il trattamento potrà avvenire anche in formato analogico (tradizionale).

Il GAL Vette Reatine si prefigge l'obiettivo di limitare al massimo la diffusione dei dati, anche laddove imposto per legge o per atto normativo, comunitario o nazionale. Ove possibile i dati saranno anonimizzati o pseudonominizzati. Non saranno trasferiti in paesi terzi, estranei alla UE.

Destinatari dei dati

I dati raccolti attraverso il Sistema saranno resi disponibili nei confronti dei Responsabili del Trattamento (ex articolo 28 del GDPR), che effettueranno l'istruttoria delle domande di sostegno e pagamento.

Alcune operazioni di trattamento potrebbero essere altresì effettuate anche da altri soggetti terzi, ai quali il GAL affida talune attività, o parte di esse, funzionali all'erogazione dei servizi. Su tali ulteriori soggetti, designati come Responsabili del trattamento o autorizzati al trattamento, sono imposti da parte del GAL, mediante contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'UE o degli Stati membri, opportuni obblighi in materia di protezione dei dati personali attraverso istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati ex articolo 32 del GDPR. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Misure di sicurezza

Il GAL Vette Reatine adotta tutte le misure di sicurezza adeguate per la protezione dei dati personali dei beneficiari e dei richiedenti aiuti comunitari in agricoltura. I dati non saranno trattati per alcuna altra finalità che quella in parola, salvo eventuale contenzioso che dovesse insorgere fra i beneficiari o richiedenti aiuto e l'Autorità di Gestione, ovvero altri Enti pubblici o assimilati, ovvero soggetti di partenariato pubblico/privato e lo stesso GAL.

Mancato conferimento del consenso ovvero sua revoca

Il mancato conferimento dei dati impedisce l'istruttoria e, quindi, l'accoglimento della domanda di aiuto.